

Gazzetta ufficiale

C 172 E

dell'Unione europea

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48° anno

12 luglio 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2005/C 172 E/01	Posizione comune (CE) n. 23/2005 definita dal Consiglio il 12 aprile 2005, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE	1
2005/C 172 E/02	Posizione comune (CE) n. 24/2005 definita dal Consiglio il 18 aprile 2005, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)	26

IT

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 23/2005

definita dal Consiglio il 12 dicembre 2004

in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE

(2005/C 172 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione «Sicurezza delle attività minerarie: situazione dopo i recenti incidenti» definisce, tra gli interventi prioritari, un'iniziativa volta a regolamentare la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive. Tale intervento è inteso ad integrare le iniziative ai sensi della direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ⁽⁴⁾, e la preparazione di un documento sulle migliori tecniche disponibili

riguardanti la gestione della roccia sterile e degli sterili derivanti dalle attività estrattive nell'ambito della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽⁵⁾.

- (2) Nella risoluzione del 5 luglio 2001 ⁽⁶⁾ sulla comunicazione in questione, il Parlamento europeo ha sostenuto con forza la necessità di una direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive.

- (3) Nella decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ⁽⁷⁾, gli obiettivi fissati per i rifiuti che vengono ancora prodotti sono i seguenti: ridurne il livello di pericolosità; far sì che essi presentino il minor rischio possibile; privilegiare il recupero e soprattutto il riciclo; ridurre al minimo il quantitativo di rifiuti destinati allo smaltimento e garantire uno smaltimento sicuro; trattare i rifiuti destinati allo smaltimento il più vicino possibile al luogo in cui sono stati prodotti purché ciò non comporti una minor efficacia delle operazioni di trattamento dei rifiuti. La decisione n. 1600/2002/CE prevede inoltre, tra le azioni prioritarie rispetto agli incidenti e alle catastrofi, la preparazione di misure che contribuiscano ad evitare il pericolo di incidenti rilevanti, con particolare riguardo a quelli connessi alle attività estrattive, e lo sviluppo di misure in materia di rifiuti di estrazione. Infine, un'altra azione prioritaria contemplata dalla decisione n. 1600/2002/CE consiste nella promozione di una gestione sostenibile delle industrie estrattive nell'intento di ridurne l'impatto ambientale.

⁽¹⁾ GU C 80 del 30.3.2004, pag. 35.

⁽²⁾ GU C 109 del 30.4.2004, pag. 33.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 634), posizione comune del Consiglio del 12 aprile 2005 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97.

⁽⁵⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 382.

⁽⁷⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

- (4) In conformità degli obiettivi perseguiti dalla politica comunitaria in materia di ambiente, è necessario fissare requisiti minimi per prevenire o ridurre, per quanto possibile, qualsiasi effetto negativo sull'ambiente o sulla salute umana derivante dalla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, come gli sterili (vale a dire il materiale solido o i fanghi che rimangono dopo il trattamento di minerali con varie tecniche), la roccia sterile e lo strato di copertura (vale a dire il materiale rimosso con le operazioni di estrazione per accedere ad un giacimento o un corpo minerario, anche durante la fase di sviluppo di preproduzione) e il topsoil (vale a dire lo strato più superficiale del terreno), a condizione che si tratti di rifiuti quali quelli definiti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽¹⁾.
- (5) A norma del paragrafo 24 del piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, approvato nel quadro del vertice mondiale del 2002 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, è necessario proteggere le risorse naturali alla base dello sviluppo economico e sociale e invertire l'attuale tendenza al degrado delle risorse naturali, mediante una gestione sostenibile e integrata delle stesse.
- (6) La presente direttiva dovrebbe pertanto disciplinare la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive onshore, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione (compresa la fase di sviluppo di preproduzione) trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. Tale gestione dovrebbe tuttavia rispecchiare i principi e le priorità contenuti nella direttiva 75/442/CEE che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della stessa, continua ad applicarsi a tutti gli aspetti della gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che non rientrano nella presente direttiva.
- (7) Per evitare duplicazioni e disposizioni amministrative sproporzionate, l'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere limitato alle operazioni ritenute prioritarie per realizzare gli obiettivi fissati.
- (8) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pertanto applicarsi ai flussi di rifiuti generati durante l'estrazione di minerali o le operazioni di trattamento che non sono tuttavia direttamente connessi ai processi di estrazione o di trattamento, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati. Le disposizioni della direttiva 75/442/CEE o della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ⁽²⁾ o di qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente dovrebbero applicarsi alla gestione dei rifiuti, come nel caso dei rifiuti generati in un sito di prospezione, di estrazione o di trattamento e successivamente trasportati in una sede che non sia una struttura di deposito dei rifiuti ai sensi della presente direttiva.
- (9) Analogamente, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali o all'inserimento di acque e al reinserimento di acque sotterranee, mentre ai rifiuti inerti, ai rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione, alla terra non inquinata e ai rifiuti derivanti dall'estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio della torba si dovrebbero applicare solo alcune disposizioni, visti i minori rischi ambientali che tali rifiuti comportano. Gli Stati membri possono ridurre taluni requisiti o derogarvi per i rifiuti non inerti non pericolosi. Tuttavia, tali deroghe non dovrebbero applicarsi a strutture di deposito dei rifiuti di categoria A.
- (10) Inoltre, anche se la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che possono essere radioattivi rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, questa non dovrebbe riguardare taluni aspetti come quelli specifici della radioattività.
- (11) A norma della direttiva 75/442/CEE e in applicazione degli articoli 31 e 32 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), l'obiettivo della gestione dei rifiuti generati dall'estrazione di materiali utilizzati per le loro proprietà radioattive è quello di garantire la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La presente direttiva non si applica alla gestione di siffatti rifiuti qualora sia già contemplata dalla legislazione fondata sul trattato Euratom.
- (12) Al fine di rispettare i principi e le priorità della direttiva 75/442/CEE e, in particolare, gli articoli 3 e 4, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori impegnati nell'industria estrattiva facciano tutto il necessario per prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative, effettive o potenziali, sull'ambiente o sulla salute umana connesse alla gestione dei rifiuti generati dalle industrie estrattive.
- (13) Tali misure dovrebbero basarsi, fra l'altro, sul concetto di «migliori tecniche disponibili» di cui alla direttiva 96/61/CE e, nell'applicarle, gli Stati membri devono determinare in che modo le caratteristiche tecniche delle strutture di deposito dei rifiuti, la loro ubicazione geografica e le condizioni ambientali locali possano eventualmente essere prese in esame.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽²⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

- (14) Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori dell'industria estrattiva elaborino adeguati piani di gestione dei rifiuti per il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di estrazione. Tali piani dovrebbero essere strutturati in modo tale da garantire un'adeguata pianificazione delle varie soluzioni di gestione dei rifiuti al fine di ridurre al minimo la produzione e la pericolosità dei rifiuti e di incentivarne il recupero. Inoltre, i rifiuti delle industrie estrattive dovrebbero essere caratterizzati rispetto alla loro composizione per garantire, nei limiti del possibile, che reagiscano unicamente secondo modalità prevedibili.
- (15) Per ridurre al minimo il rischio di incidenti e garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana, gli Stati membri dovrebbero garantire che ciascun operatore di una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A adotti e applichi una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti riguardo ai rifiuti. A livello di prevenzione, tale politica dovrebbe comportare la messa in atto di un sistema di gestione della sicurezza, la presentazione di piani di emergenza in caso di incidente e la divulgazione delle informazioni in materia di sicurezza alle persone che possono essere colpite da un incidente rilevante. In caso di incidente, gli operatori dovrebbero essere tenuti a fornire alle autorità competenti tutte le informazioni del caso necessarie per attenuare i danni ambientali effettivi o potenziali. Queste disposizioni particolari non dovrebbero applicarsi alle strutture di deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (16) Una struttura di deposito dei rifiuti non dovrebbe essere classificata nella categoria A solo in base ai rischi per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive contemplati da altra legislazione comunitaria, in particolare le direttive 92/91/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e 92/104/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (17) Vista la particolare natura della gestione dei rifiuti derivanti dalle industrie estrattive, è necessario introdurre procedimenti speciali di richiesta e autorizzazione per le strutture di deposito a cui vengono conferiti tali rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che le autorità competenti riesaminino periodicamente e aggiornino, ove necessario, le condizioni dell'autorizzazione.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero garantire che, ai sensi della convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 (convenzione di Aarhus), il pubblico venga informato sulle domande di autorizzazione per la gestione dei rifiuti e che il pubblico interessato venga consultato prima del rilascio dell'autorizzazione per la gestione dei rifiuti.
- (19) Occorre indicare chiaramente i requisiti ai quali dovrebbero rispondere le strutture di deposito dei rifiuti al servizio delle industrie estrattive per quanto riguarda l'ubicazione, la gestione, il controllo, la chiusura e le misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di pericoli per l'ambiente, in un'ottica di breve e di lungo termine e, in particolare, riguardo all'inquinamento delle acque sotterranee dovuto all'infiltrazione di percolato nel suolo.
- (20) È necessario definire chiaramente le strutture di categoria A utilizzate per il deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive, alla luce dei probabili effetti inquinanti dovuti al funzionamento delle suddette strutture o ad incidenti che comportino la fuoriuscita di rifiuti dalla struttura stessa.
- (21) Anche i rifiuti utilizzati per la ripiena dei vuoti di miniera a fini di ripristino o costruzione connessi al processo di estrazione dei minerali, quali la costruzione o la manutenzione nei vuoti di mezzi di accesso per le macchine, rampe di trasporto, sbarramenti stagni, terrapieni o berme di sicurezza devono essere soggetti ad alcuni obblighi per la protezione delle acque di superficie e/o sotterranee e per garantire la stabilità dei rifiuti e un adeguato monitoraggio alla cessazione di tali attività. Tali rifiuti non dovrebbero pertanto essere soggetti ai requisiti della presente direttiva che si riferisce esclusivamente alle «strutture di deposito dei rifiuti», a meno che non siano indicati nelle disposizioni specifiche sui vuoti di miniera.
- ⁽¹⁾ Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
- ⁽²⁾ Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9).
- ⁽³⁾ Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 404 del 31.12.1992, pag. 10).

- (22) Per garantire che le strutture di deposito dei rifiuti delle industrie estrattive siano costruite adeguatamente e sottoposte a corretta manutenzione, gli Stati membri dovrebbero intervenire opportunamente per garantire che la progettazione, l'ubicazione e la gestione di tali strutture siano sotto la responsabilità di persone competenti sotto il profilo tecnico. La formazione e le conoscenze acquisite dagli operatori e dal personale devono essere tali da garantire loro le competenze necessarie. Le autorità competenti dovrebbero inoltre verificare, con loro piena soddisfazione, che gli operatori garantiscano disposizioni adeguate riguardo alla costruzione e alla manutenzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti o all'ampliamento o alla modifica delle strutture esistenti, compresa la fase successiva alla chiusura.
- (23) Occorre stabilire procedure di monitoraggio durante l'esercizio e la gestione successiva alla chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti. Occorrerebbe prevedere un periodo di gestione successiva alla chiusura per monitorare e controllare le strutture di deposito dei rifiuti di categoria A proporzionato al rischio che la singola struttura di deposito dei rifiuti comporta, come prevede la direttiva 1999/31/CE.
- (24) Occorre definire i tempi e le modalità di chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti al servizio delle industrie estrattive, nonché gli obblighi e le responsabilità dell'operatore della struttura nel periodo successivo alla chiusura.
- (25) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli operatori delle industrie estrattive applichino controlli sulle attività di monitoraggio e gestione, per evitare l'inquinamento delle acque e del suolo e per individuare qualsiasi effetto potenzialmente nocivo per l'ambiente o per la salute umana dovuto alle proprie strutture di deposito. Inoltre, per ridurre al minimo l'inquinamento delle acque, è opportuno che lo scarico di rifiuti nei corpi idrici recettori sia conforme alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁽¹⁾. Occorrerebbe inoltre ridurre ai livelli minimi possibili le concentrazioni di cianuro e di suoi composti nei bacini di decantazione degli sterili di alcune industrie estrattive con il ricorso alle migliori tecniche disponibili, visto che tali sostanze hanno effetti tossici e dannosi. Dovrebbero pertanto essere fissati limiti massimi di concentrazione, in ogni caso, conformemente alle prescrizioni specifiche della presente direttiva, per evitare tali effetti tossici e dannosi.
- (26) L'operatore di una struttura per il deposito dei rifiuti delle industrie estrattive dovrebbe essere tenuto a prestare una garanzia finanziaria o uno strumento equivalente, secondo le procedure che saranno decise dagli Stati membri, per far sì che vengano rispettati tutti gli obblighi risultanti dall'autorizzazione, compresi quelli riguardanti la chiusura del sito e la fase successiva alla chiusura. La garanzia finanziaria dovrebbe essere sufficiente a coprire il costo di ripristino del sito effettuato da terze parti indipendenti e in possesso delle adeguate qualifiche. Tale garanzia deve inoltre essere disponibile prima dell'avvio delle operazioni di deposito dei rifiuti all'interno della struttura adibita a tal fine e deve essere aggiornata periodicamente. Infine, in base al principio «chi inquina paga» e in linea con la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale⁽²⁾, è importante precisare che un operatore di una struttura per il deposito dei rifiuti delle industrie estrattive deve disporre di un'adeguata copertura per la responsabilità civile riguardo ai danni ambientali o alla minaccia imminente di danni dovuti alle operazioni che effettua.
- (27) Nel caso di strutture di deposito dei rifiuti per l'industria estrattiva che possano verosimilmente avere effetti negativi significativi a livello transfrontaliero sull'ambiente e qualsiasi rischio conseguente per la salute umana nel territorio di un altro Stato membro, occorrerebbe istituire una procedura comune che agevoli la consultazione tra paesi limitrofi. Tale procedura dovrebbe servire a garantire un adeguato scambio di informazioni tra le autorità e una corretta informazione del pubblico in merito alle strutture di deposito dei rifiuti che possono avere effetti negativi per l'ambiente di detto altro Stato membro.
- (28) Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità competenti organizzino un sistema efficace di ispezioni o di misure di controllo equivalenti per le strutture di deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive. Fatti salvi gli obblighi contenuti nell'autorizzazione, prima dell'avvio delle operazioni di deposito occorre effettuare un'ispezione per verificare che le condizioni stabilite dall'autorizzazione siano rispettate. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che gli operatori e chi subentra ad essi conservino registri aggiornati su tali strutture di deposito dei rifiuti e che avvenga un opportuno trasferimento di informazioni tra l'operatore e il successore per quanto riguarda lo stato della struttura di deposito dei rifiuti e le operazioni che vi vengono svolte.
- (29) Gli Stati membri dovrebbero inviare rapporti periodici alla Commissione riguardo all'attuazione della presente direttiva, contenenti anche informazioni sugli incidenti o sugli incidenti sfiorati. Sulla base di tali rapporti, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

(30) Gli Stati membri dovrebbero fissare le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, garantendone l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(31) È necessario che gli Stati membri garantiscano che sia stilato un inventario delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse ubicate sul rispettivo territorio che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o per l'ambiente.

(32) La Commissione dovrebbe garantire un adeguato scambio di informazioni tecnico-scientifiche sulle modalità di inventariare le strutture di deposito dei rifiuti chiuse a livello di Stati membri e sullo sviluppo di metodi per aiutare gli Stati membri a conformarsi alla presente direttiva in occasione del ripristino di strutture chiuse. Dovrebbe inoltre essere garantito lo scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili, sia all'interno degli Stati membri che tra di essi.

(33) La presente direttiva potrebbe essere uno strumento utile di cui tener conto al momento di verificare che i progetti beneficiari di finanziamenti comunitari nel contesto degli aiuti allo sviluppo contemplino le misure necessarie a prevenire o ridurre, per quanto possibile, gli effetti negativi sull'ambiente. Tale approccio è coerente con l'articolo 6 del trattato, in particolare per quanto concerne l'integrazione delle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nella politica comunitaria in materia di cooperazione allo sviluppo.

(34) Lo scopo della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, non può essere realizzato in misura sufficiente dai singoli Stati membri, in quanto l'impropria gestione di questi rifiuti può causare inquinamento transfrontaliero. Secondo il principio «chi inquina paga», è necessario anche tener conto degli eventuali danni causati all'ambiente dai rifiuti delle industrie estrattive. Divergenze nell'applicazione del principio «chi inquina paga» a livello nazionale possono creare sensibili disparità nell'onere finanziario imposto agli operatori economici. L'esistenza di politiche nazionali diverse in materia di gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive ostacola inoltre la possibilità di garantire una gestione minima e responsabile di tali rifiuti in condizioni di sicurezza e di garantirne il massimo recupero in tutta la Comunità. Poiché pertanto,

a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, lo scopo può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

(36) Il funzionamento delle strutture di deposito dei rifiuti esistenti al momento del recepimento della presente direttiva dovrebbe essere oggetto di regolamentazione per adottare, entro un determinato periodo di tempo, le misure necessarie per adeguarle alle disposizioni della presente direttiva.

(37) A norma del paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽²⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la presente direttiva si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, in seguito denominati «rifiuti di estrazione».

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:

- a) i rifiuti prodotti durante la prospezione, l'estrazione e il trattamento di risorse minerali e lo sfruttamento delle cave, ma che non derivano direttamente da tali operazioni;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali;
- c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definite all'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), primo e secondo trattino, della direttiva 2000/60/CE, nei limiti autorizzati da tale articolo.

3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione, estrazione, trattamento e stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave nonché ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio della torba non si applicano l'articolo 7, l'articolo 8, l'articolo 11, paragrafi 1 e 3, l'articolo 12, l'articolo 13, paragrafo 5, l'articolo 14 e l'articolo 16, a meno che siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A.

L'autorità competente può ridurre tali requisiti o derogarvi per il deposito di rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione di risorse minerali, tranne gli idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso e dall'anidride, nonché per il deposito di terra non inquinata e di rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio della torba, purché ritenga soddisfatti i requisiti dell'articolo 4.

Gli Stati membri possono ridurre o derogare ai requisiti dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 13, paragrafo 5, dell'articolo 14 e dell'articolo 16 per i rifiuti non inerti non pericolosi, a meno che siano stoccati in una struttura di deposito di categoria A.

4. Fatte salve altre normative comunitarie, ai rifiuti disciplinati dalla presente direttiva non si applica la direttiva 1999/31/CE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «rifiuto»: la definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE;
- 2) «rifiuto pericoloso»: la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

- 3) «rifiuto inerte»: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolato e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità del percolato devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche;
- 4) «terra non inquinata»: terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicato il sito e al diritto comunitario;
- 5) «risorsa minerale» o «minerale»: un deposito naturale nella crosta terrestre di sostanze organiche o inorganiche, quali combustibili energetici, minerali metallici, minerali industriali e minerali per l'edilizia, esclusa l'acqua;
- 6) «industrie estrattive»: tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto;
- 7) «offshore»: la zona del mare e del fondo marino che si estende dalla linea di bassa marea delle maree ordinarie o medie verso l'esterno;
- 8) «trattamento»: il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici e/o le operazioni metallurgiche;
- 9) «sterili»: il materiale solido o i fanghi che rimangono dopo il trattamento dei minerali per separazione (ad esempio: frantumazione, macinazione, vagliatura, flottazione e altre tecniche fisico-chimiche) per ricavare i minerali pregiati dalla roccia meno pregiata;
- 10) «cumulo»: una struttura attrezzata per il deposito dei rifiuti solidi in superficie;

- 11) «diga»: una struttura attrezzata, progettata per contenere o confinare l'acqua e i rifiuti all'interno di un bacino di decantazione;
- 12) «bacino di decantazione»: una struttura naturale o attrezzata per lo smaltimento di rifiuti fini, in genere gli sterili, nonché quantitativi variabili di acqua allo stato libero derivanti dal trattamento delle risorse minerali e dalla depurazione e dal riciclaggio dell'acqua di processo;
- 13) «cianuro dissociabile con un acido debole»: il cianuro e i suoi composti che si dissociano con un acido debole ad un pH determinato;
- 14) «percolato»: qualsiasi liquido che filtra attraverso i rifiuti depositati e che viene emesso dalla struttura di deposito dei rifiuti o vi è contenuto, compreso il drenaggio inquinato, che possa avere effetti negativi per l'ambiente se non viene trattato adeguatamente;
- 15) «struttura di deposito dei rifiuti»: qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione, per i seguenti periodi:
- nessun periodo per le strutture di deposito dei rifiuti di categoria A e per le strutture per i rifiuti caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti,
 - un periodo superiore a sei mesi per le strutture per i rifiuti pericolosi generati in modo imprevisto,
 - un periodo superiore a un anno per le strutture per i rifiuti non inerti non pericolosi,
 - un periodo superiore a tre anni per le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio della torba nonché i rifiuti inerti.
- 16) «incidente rilevante»: un evento avvenuto nel sito nel corso di un'operazione concernente la gestione dei rifiuti di estrazione in uno stabilimento contemplato dalla presente direttiva che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e/o l'ambiente all'interno o all'esterno del sito;
- 17) «sostanza pericolosa»: una sostanza, una miscela o un preparato pericoloso ai sensi della direttiva 67/548/CEE ⁽¹⁾ o della direttiva 1999/45/CE ⁽²⁾;
- 18) «migliori tecniche disponibili»: le tecniche definite all'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 96/61/CE;
- 19) «corpo idrico recettore»: le acque di superficie, le acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, definite rispettivamente all'articolo 2, paragrafi 1, 2, 6 e 7, della direttiva 2000/60/CE;
- 20) «ripristino»: il trattamento del terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti, al fine di ripristinare uno stato soddisfacente del terreno, in particolare riguardo alla qualità del suolo, alla flora e alla fauna selvatiche, agli habitat naturali, ai sistemi delle acque dolci, al paesaggio e agli opportuni utilizzi benefici;
- 21) «prospezione»: la ricerca di depositi minerali di valore economico, compreso il prelievo di campioni, il campionamento di massa, le perforazioni e lo scavo di fosse, ma escludendo i lavori necessari allo sviluppo di tali depositi e le attività direttamente connesse con un'operazione estrattiva esistente;
- 22) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

⁽¹⁾ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti di miniera dove vengono risistemati i rifiuti, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e costruzione;

- 23) «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale di cui agli articoli 6 e 7 della presente direttiva o che ha un interesse da far valere in tali processi; ai fini della presente definizione, si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale;
- 24) «operatore»: la persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in cui avviene la gestione dei rifiuti, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura;
- 25) «detentore dei rifiuti»: chi produce i rifiuti di estrazione o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- 26) «persona competente»: una persona fisica che dispone delle conoscenze tecniche e dell'esperienza prescritte dal diritto nazionale dello Stato membro in cui opera la persona in questione e necessarie per svolgere le funzioni derivanti dalla presente direttiva;
- 27) «autorità competente»: l'autorità o le autorità designate dallo Stato membro e che hanno il compito di svolgere le funzioni derivanti dalla presente direttiva;
- 28) «sito»: tutto il terreno situato in una precisa zona geografica e gestito da un operatore;
- 29) «modifiche sostanziali»: modifiche strutturali o operative di una struttura di deposito dei rifiuti che, secondo l'autorità competente, potrebbero avere effetti negativi significativi per la salute umana o per l'ambiente.

Articolo 4

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i rifiuti di estrazione siano gestiti senza pericolo per la salute umana e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora e senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. Gli Stati membri devono inoltre adottare le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.
2. Gli Stati membri garantiscono che l'operatore faccia tutto il necessario per impedire o ridurre, il più possibile, gli effetti

negativi per l'ambiente e la salute umana derivanti dalla gestione dei rifiuti di estrazione. Ciò include la gestione di qualsiasi struttura di deposito dei rifiuti anche dopo la loro chiusura, la prevenzione di incidenti rilevanti connessi alla struttura e la limitazione delle conseguenze per l'ambiente e la salute umana.

3. Le misure di cui al paragrafo 2 si basano, tra l'altro, sulle migliori tecniche disponibili, senza che venga imposto l'impiego di alcuna tecnica o tecnologia specifica, ma tenendo conto delle caratteristiche tecniche della struttura di deposito, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali.

Articolo 5

Piano di gestione dei rifiuti

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore elabori un piano di gestione dei rifiuti per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di estrazione.
2. Il piano di gestione dei rifiuti persegue gli obiettivi elencati di seguito:
 - a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità, in particolare:
 - i) tenendo conto della gestione dei rifiuti nella fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e trattamento dei minerali;
 - ii) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di estrazione possono subire a seguito dell'aumento della superficie e dell'esposizione a particolari condizioni esterne;
 - iii) prevedendo la possibilità di ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti di miniera dopo l'estrazione del minerale, se l'operazione è fattibile dal punto di vista tecnico e economico e non presenta rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti a livello comunitario e, ove pertinenti, alle prescrizioni della presente direttiva;
 - iv) ripristinando il topsoil dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti o, se non fosse possibile sotto il profilo pratico, riutilizzando il topsoil altrove;
 - v) impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle risorse minerali;

b) incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti interessati, se queste operazioni non comportano rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti a livello comunitario e, ove pertinenti, alle prescrizioni della presente direttiva;

c) assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di estrazione a breve e lungo termine, in particolare tenendo conto, nella fase di progettazione, della gestione durante il funzionamento e dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti e scegliendo un progetto che preveda la necessità minima e infine nulla di monitoraggio, controllo e gestione della struttura di deposito dei rifiuti dopo la sua chiusura.

3. Il piano di gestione dei rifiuti presenta almeno i seguenti elementi:

a) se necessario, classificazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti conformemente ai criteri previsti dall'allegato III:

— se è necessaria una struttura di deposito di categoria A, un documento che dimostri che saranno messi in atto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, un sistema di gestione della sicurezza che la attui e un piano di emergenza interno,

— se l'operatore ritiene che non sia necessaria una struttura di deposito di categoria A, sufficienti informazioni che giustificano tale scelta, compresa l'individuazione di eventuali rischi di incidenti;

b) caratterizzazione dei rifiuti a norma dell'allegato II e una stima del quantitativo totale di rifiuti di estrazione che verranno prodotti nella fase operativa;

c) descrizione delle operazioni che producono tali rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti;

d) descrizione delle modalità in cui possono presentarsi gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana a seguito del deposito dei rifiuti e dei provvedimenti preventivi da adottare al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e);

e) procedure di controllo e monitoraggio proposte ai sensi dell'articolo 10, se applicabile, e 11, paragrafo 2, lettera c);

f) piano proposto per la chiusura, compresi le procedure connesse al ripristino e alla fase successiva alla chiusura e il monitoraggio di cui all'articolo 12;

g) misure per prevenire o ridurre al minimo il deterioramento dello stato dell'acqua e l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo ai sensi dell'articolo 13.

Il piano di gestione dei rifiuti contiene informazioni sufficienti, che consentano all'autorità competente di verificare la capacità dell'operatore di conseguire gli obiettivi del piano di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 2 e di assolvere agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

4. Il piano di gestione dei rifiuti viene riesaminato ogni cinque anni e/o eventualmente modificato se subentrano cambiamenti sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti o nel tipo di rifiuti depositati. Tutte le eventuali modifiche vengono notificate all'autorità competente.

5. I piani predisposti nell'ambito di altre normative nazionali o comunitarie e contenenti le informazioni descritte nel paragrafo 3 possono essere utilizzati per evitare la presentazione superflua di informazioni e la ripetizione di attività da parte dell'operatore, a condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4.

6. L'autorità competente approva il piano di gestione dei rifiuti sulla base di procedure che saranno adottate dagli Stati membri e ne controlla l'attuazione.

Articolo 6

Prevenzione di incidenti rilevanti e informazioni

1. Il presente articolo si applica alle strutture di gestione dei rifiuti di categoria A, ad esclusione delle strutture che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/82/CE.

2. Fatte salve altre normative comunitarie, in particolare le direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE, gli Stati membri garantiscono che vengano individuati i rischi di incidenti rilevanti e che a livello di progettazione, costruzione, funzionamento e manutenzione, chiusura e fase successiva alla chiusura della struttura di deposito dei rifiuti vengano incorporati tutti gli elementi necessari per prevenire tali incidenti e limitarne le conseguenze negative per la salute umana e/o l'ambiente, compresi eventuali impatti transfrontalieri.

3. Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2, l'operatore è tenuto a formulare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti in materia di gestione dei rifiuti di estrazione prima di iniziare le operazioni e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che la attui, in base agli elementi del punto 1 dell'allegato I, e inoltre a mettere in atto un piano di emergenza interno precisando le misure da adottare nel sito nel caso si verifichi un incidente.

Nell'ambito di tale politica, l'operatore nomina un responsabile della sicurezza incaricato dell'attuazione e della sorveglianza periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

Le autorità competenti preparano un piano di emergenza esterno precisando le misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente. Quale elemento della domanda di autorizzazione l'operatore fornisce all'autorità competente le informazioni necessarie per consentirle di preparare tale piano.

4. I piani di emergenza del paragrafo 3 perseguono i seguenti obiettivi:

- a) limitare e controllare gli incidenti rilevanti e altri incidenti onde ridurne al minimo gli effetti e, soprattutto, limitare i danni alla salute umana e all'ambiente;
- b) mettere in atto le misure necessarie per tutelare la salute umana e l'ambiente contro le conseguenze degli incidenti rilevanti e di altri incidenti;
- c) comunicare le informazioni necessarie al pubblico e ai pertinenti servizi o autorità della zona;
- d) garantire il ripristino, il recupero e il disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Gli Stati membri garantiscono che, in caso di incidente rilevante, l'operatore comunichi immediatamente all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per ridurre al minimo le conseguenze sulla salute umana e per valutare e ridurre al minimo l'entità, effettiva o potenziale, del danno ambientale.

5. Gli Stati membri garantiscono che al pubblico interessato venga data tempestivamente la possibilità di partecipare fattivamente alla preparazione o al riesame del piano di emergenza esterno di cui al paragrafo 3. A tal fine il pubblico interessato è informato di qualsiasi proposta e dispone di tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti.

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico interessato possa esprimere osservazioni entro termini ragionevoli e che, nell'adottare la decisione sul piano di emergenza esterno, si tengano in debito conto tali osservazioni.

6. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni riguardanti le misure di sicurezza e le azioni da intraprendere in caso di incidente, che devono contenere almeno gli elementi descritti al punto 2 dell'allegato I, vengano divulgate gratuitamente e automaticamente al pubblico interessato.

Tali informazioni vengono riesaminate ogni tre anni ed eventualmente aggiornate.

Articolo 7

Domanda e autorizzazione

1. Le strutture di deposito dei rifiuti non possono operare senza l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. L'autorizzazione contiene gli elementi indicati al paragrafo 2 del presente articolo e indica chiaramente la categoria a cui appartiene la struttura di deposito dei rifiuti in base ai criteri dell'articolo 9.

A condizione che vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo, le autorizzazioni rilasciate nell'ambito di altre normative nazionali o comunitarie possono essere riunite in un'unica autorizzazione, se ciò consente di evitare la presentazione superflua di informazioni o la ripetizione di attività da parte dell'operatore o dell'autorità competente. Gli elementi specificati al paragrafo 2 possono figurare su varie autorizzazioni o su un'unica, a condizione che vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo.

2. La domanda di autorizzazione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) identità dell'operatore;
- b) ubicazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti ed eventuali ubicazioni alternative;
- c) piano di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 5;
- d) disposizioni adeguate, sotto forma di garanzia finanziaria o equivalente, ai sensi dell'articolo 14;
- e) le informazioni fornite dall'operatore a norma dell'articolo 5 della direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾, qualora ai sensi di detta direttiva sia obbligatoria una valutazione di impatto ambientale.

⁽¹⁾ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

3. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se ritiene che:

a) l'operatore adempia alle disposizioni pertinenti della presente direttiva;

b) la gestione dei rifiuti non sia direttamente in contrasto o non interferisca altrimenti con l'attuazione del piano o dei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità competenti riesaminino periodicamente e aggiornino, ove necessario, le condizioni dell'autorizzazione:

— qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti o nel tipo di rifiuti depositati,

— sulla base dei risultati di monitoraggio riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, o delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 17,

— alla luce dello scambio di informazioni su cambiamenti sostanziali nelle migliori tecniche a disposizione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3.

5. Le informazioni contenute in un'autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo sono messe a disposizione delle autorità competenti in campo statistico, sia nazionali che comunitarie, se richieste a fini statistici. Le informazioni sensibili di carattere meramente commerciale, ad esempio riguardanti il volume delle riserve minerali economiche, le componenti dei costi e i rapporti commerciali, non sono rese pubbliche.

Articolo 8

Partecipazione del pubblico

1. Il pubblico viene informato, mediante pubblici avvisi o altro mezzo adeguato, ad esempio per via elettronica, se possibile, delle questioni indicate in prosieguo fin dalle prime fasi della procedura di autorizzazione o, al massimo, quando le informazioni possono essere ragionevolmente fornite:

a) domanda di autorizzazione;

b) se applicabile, necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

c) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, sulle autorità cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e a cui possono essere rivolti osservazioni o quesiti nonché sui termini per la loro presentazione;

d) natura delle eventuali decisioni;

e) se applicabile, informazioni dettagliate sulla proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni dell'autorizzazione;

f) indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione;

g) dettagli delle disposizioni in merito alla partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 7.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato abbia a disposizione, in tempi adeguati:

a) conformemente alla legislazione nazionale, i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente nel momento in cui il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1;

b) ai sensi della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, altre informazioni oltre a quelle indicate al paragrafo 1 del presente articolo e attinenti alla decisione di cui all'articolo 7 della presente direttiva, e che vengono divulgate solo dopo che il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il pubblico sia informato riguardo a un aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.

4. Il pubblico interessato ha diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima dell'adozione di una decisione.

5. I risultati delle consultazioni svoltesi a norma del presente articolo sono debitamente tenuti in considerazione al momento della decisione.

⁽¹⁾ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

6. Dopo l'adozione della decisione l'autorità competente informa il pubblico interessato secondo le modalità opportune, mettendo a disposizione le seguenti informazioni:

- a) contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione;
- b) motivazioni e considerazioni su cui si è fondata la decisione.

7. Le modalità precise per la partecipazione del pubblico a norma del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri e devono consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente.

Articolo 9

Sistema di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti

Ai fini della presente direttiva le autorità competenti classificano una struttura di deposito dei rifiuti come appartenente alla categoria A secondo i criteri fissati nell'allegato III.

Articolo 10

Vuoti di miniera

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore che utilizza a fini di ripristino e costruzione i rifiuti di estrazione per la ripiena dei vuoti di miniera creati tramite estrazione superficiale o sotterranea adotti i provvedimenti adeguati per:

- 1) garantire la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi, mutatis mutandis, dell'articolo 11, paragrafo 2;
- 2) impedire l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi, mutatis mutandis, dell'articolo 13, paragrafi 1 e 3;
- 3) assicurare il monitoraggio dei rifiuti di estrazione ai sensi, mutatis mutandis, dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5.

2. La direttiva 1999/31/CE continua ad applicarsi ai rifiuti non derivanti da attività di estrazione utilizzati per riempire i vuoti di miniera.

Articolo 11

Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti

1. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti sia affidata ad una persona competente e che siano garantiti lo sviluppo tecnico e la formazione del personale.

2. L'autorità competente si accerta, con piena soddisfazione, che nella costruzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti o nella modifica di una struttura esistente, l'operatore garantisca che:

- a) la struttura abbia un'ubicazione adeguata, tenuto conto in particolare di fattori geologici, idrologici, idrogeologici, sismici e geotecnici, e sia progettata in modo da soddisfare, nelle prospettive a breve e lungo termine, le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie tenendo conto in particolare delle direttive 76/464/CEE⁽¹⁾, 80/68/CEE⁽²⁾ e 2000/60/CE, e garantire una raccolta efficace dell'acqua e del percolato contaminati, secondo le modalità e i tempi previsti dall'autorizzazione, e ridurre l'erosione provocata dall'acqua o dal vento per quanto tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile;
- b) la struttura sia costruita, gestita e sottoposta a manutenzione in maniera adeguata per garantirne la stabilità fisica e per prevenire l'inquinamento o la contaminazione del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie nelle prospettive a breve e lungo termine nonché per ridurre al minimo, per quanto possibile, i danni al paesaggio;
- c) siano in atto disposizioni e piani adeguati per il monitoraggio e l'ispezione regolari della struttura di deposito dei rifiuti da parte di persone competenti e per l'intervento qualora si riscontrasse un'instabilità o una contaminazione delle acque o del suolo;
- d) siano previste disposizioni adeguate per il ripristino del terreno e la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti;
- e) siano previste disposizioni adeguate per la fase successiva alla chiusura della struttura di deposito.

⁽¹⁾ Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE.

⁽²⁾ Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43). Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

I monitoraggi e le ispezioni di cui alla lettera c) vengono registrati insieme ai documenti relativi all'autorizzazione per garantire la trasmissione adeguata delle informazioni soprattutto in caso di cambiamento dell'operatore.

3. L'operatore notifica all'autorità competente, con tempestività e in ogni caso quindi non oltre le 48 ore, tutti gli eventi che possano incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle procedure di controllo e monitoraggio della struttura di deposito dei rifiuti. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorità competente sulle misure correttive da adottare.

L'operatore è tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere.

Alla frequenza stabilita dall'autorità competente e, in ogni caso, almeno una volta all'anno, l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alle autorità competenti al fine di dimostrare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione e di ampliare le conoscenze sul comportamento dei rifiuti e della struttura di deposito dei rifiuti. Sulla base di tale relazione, l'autorità competente può decidere che è necessaria la convalida da parte di un esperto indipendente.

Articolo 12

Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti e per la fase successiva alla chiusura

1. Gli Stati membri adottano le misure per adempiere ai paragrafi da 2 a 5.

2. Una struttura di deposito dei rifiuti può avviare la procedura di chiusura solo se viene rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) le condizioni pertinenti indicate nell'autorizzazione sono soddisfatte;
- b) l'autorità competente, previa richiesta dell'operatore, concede l'autorizzazione;
- c) l'autorità competente adotta una decisione motivata in merito.

3. Una struttura di deposito dei rifiuti può essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorità competente ha proceduto, con tempestività, ad un'ispezione finale del sito, ha

esaminato tutti i rapporti presentati dall'operatore, ha certificato che il sito è stato ripristinato e ha comunicato la propria approvazione all'operatore stesso.

L'approvazione non limita in alcun modo gli obblighi dell'operatore contemplati dalle condizioni dell'autorizzazione o in altri atti normativi.

4. L'operatore è responsabile della manutenzione, del monitoraggio e del controllo nella fase successiva alla chiusura per tutto il tempo ritenuto necessario dall'autorità competente in base alla natura e alla durata del rischio, a meno che l'autorità competente non decida di assumersi gli incarichi dell'operatore, dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito e fatte salve tutte le normative nazionali o comunitarie in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti.

5. Se l'autorità competente lo ritiene necessario, dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti l'operatore controlla, in particolare, la stabilità fisico-chimica della struttura di deposito e riduce al minimo gli effetti negativi per l'ambiente, soprattutto per le acque sotterranee e di superficie, garantendo che:

- a) tutte le singole strutture siano monitorate e conservate tramite strumenti di controllo e misurazione sempre pronti per l'uso;
- b) ove applicabile, i canali di sfioro e gli sfioratori siano mantenuti puliti e non siano ostruiti.

6. Dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti l'operatore notifica, senza indebiti ritardi, all'autorità competente tutti gli eventi o gli sviluppi che possano incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle operazioni di controllo e monitoraggio del caso. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorità competente sulle misure correttive da adottare.

L'operatore è tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere.

In taluni casi e alla frequenza stabiliti dall'autorità competente, l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alle autorità competenti al fine di dimostrare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione e di approfondire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti e della struttura di deposito dei rifiuti.

Articolo 13

Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo

1. L'autorità competente verifica che l'operatore abbia adottato le misure necessarie al fine di:

- a) valutare la probabilità che si produca percolato, incluso il contaminante presente nel percolato, dai rifiuti depositati, sia nel corso della fase operativa sia dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti, e determinare il bilancio idrico della struttura;
- b) impedire o ridurre al minimo la produzione di percolato e la contaminazione delle acque di superficie o sotterranee e del suolo da parte dei rifiuti;
- c) trattare le acque e il percolato contaminati raccolti dalla struttura di deposito dei rifiuti fino a renderli conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze.

2. L'autorità competente si assicura che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per evitare o ridurre la polvere e le emissioni di gas.

3. Se, in base alla valutazione dei rischi ambientali e tenuto conto, in particolare, delle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE o 2000/60/CE, secondo il caso, l'autorità competente decide che la raccolta e il trattamento del percolato non sono necessari o se stabilisce che la struttura non rappresenta alcun potenziale pericolo per il suolo, le acque sotterranee o di superficie, è possibile limitare o rinunciare all'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c).

4. Gli Stati membri subordinano lo smaltimento dei rifiuti di estrazione in forma solida, liquida o fangosa, nei corpi idrici recettori diversi da quelli costruiti allo scopo di smaltire i rifiuti di estrazione al rispetto, da parte dell'operatore, delle pertinenti disposizioni delle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE e 2000/60/CE.

5. Nel caso di un bacino di decantazione che comporti la presenza di cianuro, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole all'interno del bacino venga ridotto al livello più basso possibile utilizzando le migliori tecniche disponibili e che, in ogni caso, nelle strutture

di deposito dei rifiuti a cui sia stata in precedenza rilasciata un'autorizzazione o che siano già in funzione il ... (*) il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole nel punto di scarico degli sterili dall'impianto di lavorazione al bacino di decantazione non superi 50 ppm a partire da ... (*), 25 ppm a partire da ... (**), 10 ppm a partire da ... (***) e 10 ppm nelle strutture a cui l'autorizzazione verrà rilasciata dopo ... (*).

Su richiesta dell'autorità competente l'operatore dimostra, attraverso una valutazione dei rischi che tenga conto delle condizioni specifiche del sito, che i limiti di concentrazione di cui sopra non debbono essere ridotti ulteriormente.

Articolo 14

Garanzia finanziaria

1. Prima dell'avvio di qualunque operazione che comporti l'accumulo o il deposito dei rifiuti di estrazione in una struttura di deposito dei rifiuti, l'autorità competente chiede una garanzia finanziaria (per esempio sotto forma di cauzione, compresi i fondi di garanzia mutualistici finanziati dall'industria) o altro strumento equivalente, secondo le procedure che saranno decise dagli Stati membri, affinché:

- a) vengano assolti tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva, comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura;
- b) in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi per il ripristino del sito.

2. L'importo della garanzia di cui al paragrafo 1 viene calcolato in base:

- a) al probabile impatto ambientale della struttura di deposito dei rifiuti, tenuto conto, in particolare, della categoria cui appartiene la struttura, delle caratteristiche dei rifiuti e della destinazione futura del terreno dopo il ripristino;
- b) al presupposto che le opere di ripristino necessarie verranno valutate e realizzate da terze parti indipendenti e debitamente qualificate.

3. L'importo della garanzia viene opportunamente adeguato in base alle opere di ripristino necessarie per la struttura.

(*) Data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

(**) Cinque anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

(***) Dieci anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

4. Se l'autorità competente approva la chiusura di un impianto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, fornisce all'operatore una dichiarazione scritta che lo esonera dall'obbligo di garanzia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta eccezione per gli obblighi della fase successiva alla chiusura di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

Articolo 15

Responsabilità civile in campo ambientale

Il seguente punto è aggiunto all'allegato III della direttiva 2004/35/CE:

«13. La gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (*).

(*) GU L ... »

Articolo 16

Effetti transfrontalieri

1. Se uno Stato membro in cui si trova una struttura di deposito dei rifiuti si rende conto che il funzionamento di una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A può verosimilmente comportare effetti negativi rilevanti per l'ambiente ed eventuali rischi per la salute umana in un altro Stato membro, o su richiesta di uno Stato membro che può subirne le conseguenze, lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 trasmette contemporaneamente le informazioni fornite a norma dell'articolo in questione all'altro Stato membro e ai propri cittadini.

Tali informazioni costituiscono il punto di partenza delle eventuali consultazioni necessarie nell'ambito dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri interessati su base reciproca e paritaria.

2. Nell'ambito dei rapporti bilaterali gli Stati membri garantiscono che, nei casi illustrati al paragrafo 1, le domande siano messe a disposizione del pubblico interessato dello Stato membro che può subire gli effetti negativi per un periodo di tempo adeguato, affinché possa presentare le proprie osservazioni prima che l'autorità competente pervenga a una decisione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di incidente in una struttura di deposito dei rifiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni che l'operatore trasmette all'autorità competente ai sensi dell'articolo 6, para-

grafo 4, vengano inviate immediatamente agli altri Stati membri per contribuire a ridurre al minimo le conseguenze dell'incidente sulla salute umana e per valutare e ridurre al minimo l'entità del danno ambientale effettivo o potenziale.

Articolo 17

Ispezioni dell'autorità competente

1. Prima dell'avvio delle operazioni di deposito e a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura, stabiliti dallo Stato membro interessato, l'autorità competente ispeziona le strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 per garantire che siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione. Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione.

2. Gli Stati membri impongono all'operatore di tenere a disposizione i registri aggiornati di tutte le operazioni di gestione dei rifiuti e di metterli a disposizione dell'autorità competente per l'ispezione e garantiscono che, se dovesse cambiare l'operatore durante la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti, le informazioni e i registri aggiornati relativi alla struttura vengano trasferiti adeguatamente al nuovo operatore.

Articolo 18

Obbligo di comunicazione delle informazioni

1. Ogni tre anni gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione è elaborata sulla base di un questionario o di un prospetto che la Commissione adotta secondo la procedura dell'articolo 23, paragrafo 2. La relazione è inviata alla Commissione entro i nove mesi successivi alla conclusione del triennio cui essa si riferisce.

La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla data in cui pervengono le relazioni degli Stati membri.

2. Ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione informazioni su eventi comunicati dagli operatori ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 6. La Commissione rende disponibili tali informazioni su richiesta degli Stati membri. Fatta salva la normativa comunitaria sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, gli Stati membri renderanno a loro volta disponibili tali informazioni al pubblico interessato che le richieda.

*Articolo 19***Sanzioni**

Gli Stati membri istituiscono norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano le misure necessarie affinché vengano attuate. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 20***Inventario delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse**

Gli Stati membri garantiscono che sia redatto e periodicamente aggiornato un inventario delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, ubicate sul rispettivo territorio che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente. Tale inventario, da rendere accessibile al pubblico, deve essere realizzato entro ... (*) tenendo conto, se saranno disponibili, delle metodologie di cui all'articolo 21.

*Articolo 21***Scambio di informazioni**

1. La Commissione, coadiuvata dal comitato di cui all'articolo 23, garantisce che vi sia uno scambio adeguato di informazioni tecniche e scientifiche tra gli Stati membri al fine di elaborare metodologie per:

- a) l'applicazione dell'articolo 20;
- b) il ripristino delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse identificate a norma dell'articolo 20 per soddisfare le disposizioni dell'articolo 4. Le metodologie in questione consentono di istituire le procedure più opportune di valutazione dei rischi e le azioni correttive alla luce delle diverse caratteristiche geologiche, idrogeologiche e climatologiche presenti in Europa.

2. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente segua o venga informata dell'evoluzione delle migliori tecniche disponibili.

(*) Data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

3. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e le organizzazioni interessate riguardo alle migliori tecniche disponibili, al relativo monitoraggio e alla loro evoluzione. La Commissione pubblica i risultati di tale scambio di informazioni.

*Articolo 22***Provvedimenti di attuazione e modifica**

1. Entro ... (**) la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, le disposizioni necessarie, con priorità per quanto riguarda le lettere e), f) e g), per:

- a) l'armonizzazione e la trasmissione periodica delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 6;
- b) l'attuazione dell'articolo 13, paragrafo 5, comprese le disposizioni tecniche relative alla definizione del cianuro dissociabile con un acido debole e il rispettivo metodo di misurazione;
- c) le linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2;
- d) le linee guida tecniche in materia di ispezioni di cui all'articolo 17;
- e) la definizione dei requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell'allegato II;
- f) l'interpretazione della definizione che figura all'articolo 3, punto 3);
- g) la definizione dei criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all'allegato III;
- h) la definizione di eventuali norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi necessari per l'attuazione della direttiva sotto il profilo tecnico.

2. La Commissione adotta le eventuali modifiche successive necessarie per l'adeguamento degli allegati all'evoluzione scientifica e tecnica secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Le suddette modifiche sono apportate per garantire un livello elevato di protezione ambientale.

(**) Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 23**Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, in seguito denominato il «comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 24**Disposizione transitoria**

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi struttura di deposito dei rifiuti a cui sia stata rilasciata un'autorizzazione o che sia già in funzione il ... (*) si conformi alle disposizioni della presente direttiva entro ... (**), ad esclusione delle strutture di cui all'articolo 14, paragrafo 1, per le quali è necessario garantire la conformità entro ... (***) e di quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 5, per le quali è necessario garantire la conformità secondo il calendario ivi previsto.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle strutture di deposito dei rifiuti chiuse al ... (**).

3. Gli articoli da 5 a 11, l'articolo 12, paragrafi 1, 2, 5 e 6, l'articolo 13, paragrafi 4 e 5, nonché l'articolo 14, paragrafi da 1 a 3, non si applicano a quelle strutture di deposito dei rifiuti che:

- hanno smesso di accettare rifiuti prima ... (**),
- stanno completando le procedure di chiusura conformemente alla legislazione comunitaria o nazionale applicabile o ai programmi approvati dall'autorità competente, e
- saranno effettivamente chiuse al 31 dicembre 2010.

Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro ... (****) e garantiscono che dette strutture siano gestite in

modo tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e di quelli di altre normative comunitarie, in particolare della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 25**Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente a ... (*****). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 27**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

...

Per il Consiglio

Il presidente

...

(*) Data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

(**) Quattro anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

(***) Sei anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

(****) Tre mesi dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

(*****) Ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e informazioni da comunicare al pubblico interessato**1. Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti**

La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e il sistema di gestione della sicurezza dell'operatore devono essere proporzionali ai rischi di incidenti rilevanti che la struttura di deposito dei rifiuti presenta. Ai fini della loro attuazione, è necessario tener conto dei seguenti elementi:

- 1) la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti deve includere tutti gli obiettivi e i principi generali di azione dell'operatore in merito al controllo dei rischi di incidenti rilevanti;
- 2) il sistema di gestione della sicurezza deve includere la parte del sistema generale di gestione comprendente la struttura organizzativa, le funzioni, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per determinare e applicare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
- 3) nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza devono essere trattati i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione e personale: ruolo e responsabilità del personale coinvolto nella gestione dei principali rischi a tutti i livelli dell'organizzazione; individuazione delle esigenze di formazione del personale interessato e fornitura di tale formazione; coinvolgimento dei dipendenti ed eventualmente degli appaltatori;
 - b) individuazione e valutazione dei rischi rilevanti: adozione e applicazione di procedure che consentano di individuare sistematicamente i principali rischi connessi con le operazioni normali e anomale e valutazione della probabilità che si producano e della loro gravità;
 - c) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza, compresa la manutenzione dell'impianto, i processi, le apparecchiature e gli arresti temporanei;
 - d) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per pianificare le modifiche o la progettazione di nuove strutture di deposito dei rifiuti;
 - e) pianificazione delle emergenze: adozione e applicazione di procedure per individuare emergenze prevedibili attraverso un'analisi sistematica e per preparare, sperimentare e rivedere i piani di emergenza per affrontare tali emergenze;
 - f) monitoraggio delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la valutazione continua del rispetto degli obiettivi fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema di gestione della sicurezza dell'operatore, nonché i meccanismi di indagine e intervento correttivo in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le procedure devono riguardare il sistema utilizzato dall'operatore per riferire su incidenti rilevanti o sfiorati, in particolare quelli che comportano un guasto delle misure di protezione, le indagini svolte in proposito e il seguito dato all'evento sulla base degli insegnamenti tratti;
 - g) audit e analisi: adozione e applicazione di procedure per la valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e l'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza; analisi documentata delle prestazioni della politica e del sistema di sicurezza, nonché aggiornamento da parte della direzione.

2. Informazioni da comunicare al pubblico interessato

- 1) Nome dell'operatore e indirizzo della struttura di deposito dei rifiuti.
- 2) Identificazione della persona che fornisce le informazioni in base alla posizione che occupa.
- 3) Conferma che la struttura di deposito dei rifiuti è assoggettata alle norme e/o disposizioni amministrative che attuano la presente direttiva ed eventualmente del fatto che le informazioni attinenti agli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sono state trasmesse all'autorità competente.
- 4) Spiegazione, in termini chiari e semplici, della o delle attività svolta/e nel sito.
- 5) Nomi comuni o generici o classificazione generale di rischio delle sostanze e dei preparati trattati nella struttura di deposito dei rifiuti e dei rifiuti che potrebbero causare un incidente rilevante, con l'indicazione delle principali caratteristiche pericolose.
- 6) Informazioni generali sul tipo di rischi di incidenti rilevanti, compresi i potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente circostanti.
- 7) Informazioni adeguate sulle modalità di allerta e informazione della popolazione interessata che vive nelle zone circostanti in caso di incidente rilevante.

- 8) Informazioni adeguate sulle azioni che la popolazione interessata deve intraprendere e sul comportamento da adottare in caso di incidente rilevante.
 - 9) Conferma del fatto che l'operatore è tenuto a prendere provvedimenti adeguati sul sito, in particolare contatto con i servizi di emergenza, per affrontare gli incidenti rilevanti e minimizzarne gli effetti.
 - 10) Riferimento al piano di emergenza esterno elaborato per affrontare eventuali ripercussioni dell'incidente al di fuori del sito; tali informazioni devono includere l'invito a seguire tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente.
 - 11) Informazioni dettagliate sulle sedi presso cui chiedere altre informazioni, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza stabilite dalla normativa nazionale.
-

ALLEGATO II

Caratterizzazione dei rifiuti

I rifiuti da depositare in una struttura di deposito devono essere caratterizzati in modo da garantire la stabilità fisico-chimica a lungo termine della struttura di deposito che li accoglie e prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti. La caratterizzazione comprende, se opportuno e in base alla categoria della struttura di deposito dei rifiuti, i seguenti elementi:

- 1) descrizione delle caratteristiche fisiche e chimiche previste dei rifiuti da depositare a breve e a lungo termine, con particolare riferimento alla loro stabilità alle condizioni atmosferiche/meteorologiche di superficie;
- 2) classificazione dei rifiuti ai sensi della voce pertinente della decisione 2000/532/CE della Commissione ⁽¹⁾, con particolare riguardo alle caratteristiche di pericolosità;
- 3) descrizione delle sostanze chimiche da utilizzare nel trattamento delle risorse minerali e relativa stabilità;
- 4) descrizione del metodo di deposito;
- 5) sistema di trasporto dei rifiuti.

⁽¹⁾ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).

ALLEGATO III

Criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti

Una struttura di deposito dei rifiuti è classificata nella categoria A se:

- il guasto o cattivo funzionamento, quale il crollo di un cumulo o di una diga, potrebbe causare un incidente rilevante sulla base della valutazione dei rischi alla luce di fattori quali la dimensione presente o futura, l'ubicazione e l'impatto ambientale della struttura, oppure
 - contiene rifiuti classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE oltre un determinato limite, oppure
 - contiene sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE oltre un determinato limite.
-

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. La Commissione ha presentato la sua proposta al Consiglio il 3 giugno 2003 ⁽¹⁾. La proposta è basata sull'articolo 175, paragrafo 1, del trattato.
2. Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere l'11 dicembre 2003 ⁽²⁾.
3. Il Comitato delle regioni ha emesso il suo parere l'11 febbraio 2004 ⁽³⁾.
4. Il Parlamento europeo ha adottato un parere in prima lettura il 31 marzo 2004 ⁽⁴⁾.
5. Il 12 aprile 2005 il Consiglio ha adottato una posizione comune ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato.

II. OBIETTIVO

Obiettivo della proposta è stabilire prescrizioni minime atte a migliorare la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive, e in modo specifico ridurre i rischi per l'ambiente e la salute umana che potrebbero derivare dal trattamento, dal recupero e dallo smaltimento di tali rifiuti. A tal fine la proposta contiene i seguenti elementi principali: condizioni per le autorizzazioni all'esercizio, obblighi generali riguardanti la gestione dei rifiuti, obbligo di caratterizzare i rifiuti prima di procedere allo smaltimento o trattamento, misure intese a garantire la sicurezza delle strutture adibite alla gestione dei rifiuti, obbligo di redigere piani dettagliati per la chiusura e obbligo di garantire un livello adeguato di sicurezza finanziaria.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. *Aspetti generali*

La posizione comune si ispira sostanzialmente alle posizioni assunte dalla Commissione e dal Parlamento, in quanto:

- conferma tutti gli obiettivi e gli elementi essenziali della proposta della Commissione, appoggiati anche dal Parlamento europeo;
- tiene conto, in tutta la misura del possibile, del parere del Parlamento europeo accogliendo, alla lettera o nello spirito, gran parte dei suoi emendamenti. In particolare sono stati accettati in linea di massima dal Consiglio elementi degli emendamenti relativi al campo di applicazione della direttiva, alla definizione di struttura di deposito dei rifiuti, alla garanzia finanziaria e all'inventario dei siti chiusi, salvo qualche adeguamento (si veda il paragrafo 2 per osservazioni specifiche).

2. *Emendamenti del Parlamento europeo*

Nella votazione in seduta plenaria del 31 marzo 2004, il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura 74 emendamenti alla proposta. La posizione comune accoglie (totalmente, parzialmente o in linea di massima, con formulazioni identiche o simili, o nello spirito) 43 emendamenti.

- a) **Gli emendamenti integrati nel testo possono essere classificati come segue:** (gli emendamenti sono elencati in appresso secondo l'ordine di inserimento nella posizione comune)

19 emendamenti accettati (quasi) alla lettera: 3, 7, 11, 12, 14, 16, 28, 30, 32, 35, 39, 93, 50, 51, 52, 57, 59, 60, 75.

24 emendamenti accettati parzialmente o nello spirito.

⁽¹⁾ Doc. 10143/03 — COM(2003) 319 def.

⁽²⁾ GU C 80 del 30.3.2004, pag. 35.

⁽³⁾ GU C 109 del 30.4.2004, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 634.

Considerando

Emendamento 2: è stato precisato che i rifiuti delle industrie estrattive devono rientrare nella definizione di cui alla direttiva quadro sui rifiuti perché si possano applicare i requisiti minimi della presente direttiva.

Emendamento 5: questo emendamento è stato accolto con qualche lieve modifica a fini di coerenza.

Emendamento 86: questo emendamento è stato accolto in linea di massima (vedi anche emendamento 98). Inoltre, per i rifiuti non inerti non pericolosi gli Stati membri avrebbero la facoltà di ridurre o derogare a taluni requisiti. Inoltre il Consiglio ritiene che ai rifiuti derivanti dall'estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio della torba si debba applicare solo una serie limitata di requisiti.

Emendamento 6: cfr. emendamenti 71-72.

Articoli

Emendamento 13: lo spirito di questo emendamento è stato integrato nel considerando 8.

Emendamento 98: il Parlamento europeo ha proposto di applicare una serie limitata di requisiti ai rifiuti inerti non pericolosi, al suolo non inquinato e ai rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione. Il Consiglio ha accolto questo emendamento e ha precisato che le strutture di deposito dei rifiuti di categoria A dovrebbero in ogni caso essere soggette a tutte le disposizioni della presente direttiva. Inoltre secondo il Consiglio anche i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio della torba dovrebbero essere soggetti solo a questa serie limitata di requisiti. Inoltre il Consiglio ha previsto la possibilità che gli Stati membri riducano o derogino a certi requisiti per i rifiuti non inerti non pericolosi, a meno che non siano depositati in una struttura di deposito della categoria A.

Emendamento 17: il trattamento «termico» è stato aggiunto all'elenco dei processi svolti sulle risorse minerali al fine di estrarre il minerale.

Emendamento 21: il Parlamento europeo ha proposto di non prevedere un periodo di tempo minimo per lo stoccaggio dei rifiuti prima che un'area possa essere definita struttura di deposito dei rifiuti. Il Consiglio ha accettato questa impostazione per tutte le strutture di deposito della categoria A e le strutture di deposito dei rifiuti pericolosi caratterizzati nel piano di gestione dei rifiuti e ha previsto un approccio più proporzionato per le categorie di rifiuti meno pericolose.

Emendamento 25: oltre al trattamento, al recupero e allo smaltimento è stata introdotta la riduzione al minimo dei rifiuti di estrazione.

Emendamento 27: la prima parte dell'emendamento è stata accolta alla lettera.

Emendamento 29: l'emendamento è stato accolto nello spirito; i particolari sono stati soppressi in quanto considerati troppo specifici.

Emendamento 31: l'emendamento è stato accolto con una lieve modifica della formulazione.

Emendamento 36: questo emendamento mirebbe ad aggiungere un requisito volto a includere una relazione di sicurezza e un piano di emergenza interno nella politica di prevenzione degli incidenti rilevanti prescritta all'articolo 6, paragrafo 3. Nella posizione comune il requisito di una relazione di sicurezza e di un piano di emergenza interno è introdotto all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), insieme al piano per gli incidenti rilevanti, da inserire in un documento che accompagna il piano di gestione dei rifiuti per le strutture di deposito della categoria A.

Emendamento 37: lo spirito di questo emendamento è stato ripreso nell'articolo 7, paragrafo 4, in cui sono previste tutte le circostanze per il riesame e, se necessario, l'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione.

Emendamento 44: la prevenzione dell'inquinamento del suolo è stata inclusa tra i provvedimenti che l'operatore dovrebbe adottare quando utilizza a fini di ripristino e costruzione i rifiuti di estrazione per la ripiena dei vuoti di miniera.

Emendamento 47: è stata accolta la richiesta di monitoraggio e ispezione costanti della struttura di deposito dei rifiuti.

Emendamento 63: il Consiglio ha concentrato l'attenzione sulle emissioni di polvere e di gas.

Emendamenti 66, 67, 68: questi emendamenti corrispondono ampiamente a quanto stabilito dal Consiglio nella posizione comune: le procedure per la costituzione di una garanzia finanziaria sono decise dagli Stati membri, la Commissione stabilisce le linee guida tecniche a tal fine [articolo 22, paragrafo 1, lettera c)] e le operazioni di deposito in una struttura di deposito dei rifiuti possono cominciare solo in presenza di una garanzia [articolo 7, paragrafo 2, lettera d)]. L'espressione «garanzia finanziaria (per esempio sotto forma di cauzione, compresi i fondi di garanzia mutualistici finanziati dall'industria) o equivalente» è stata utilizzata per tener conto della varietà dei sistemi giuridici degli Stati membri.

Emendamento 70: questo emendamento è stato accolto con la salvaguardia che sia applicabile la normativa comunitaria in materia di accesso del pubblico alla legislazione sull'ambiente.

Emendamento 71-72: il Consiglio accetta lo spirito dell'emendamento che prevede la redazione di un inventario delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente. Nel riformulare l'emendamento, il Consiglio ha cercato di conciliare gli obiettivi di un alto livello di protezione dell'ambiente e di riduzione al minimo degli oneri burocratici derivanti dall'obbligo di redigere un siffatto inventario.

Emendamento 76: il primo trattino dell'allegato III è stato riformulato con un riferimento a un «incidente rilevante»; la definizione corrispondente (articolo 3, punto 16) contiene la formulazione suggerita dal Parlamento europeo.

b) I seguenti emendamenti non sono stati integrati nel testo:

Considerando

Emendamento 4: il Parlamento europeo propone di sopprimere questo considerando che precisa che la direttiva quadro sui rifiuti continua ad applicarsi a tutti gli aspetti della gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che non rientrano nella presente direttiva.

Emendamento 8: il Parlamento europeo propone di sopprimere una disposizione standard relativa al principio di sussidiarietà che si dovrebbe applicare alla presente proposta.

Articoli

Emendamenti 42, 43, 45: questi emendamenti vanno al di là del campo di applicazione della proposta. L'emendamento 42 includerebbe materiali diversi dai rifiuti; gli emendamenti 43 e 45 estenderebbero le misure intese per i rifiuti utilizzati per la ripiena agli stessi vuoti di miniera.

Emendamenti 9, 90, 22, 24, 26, 34, 38, 40, 41, 48, 53, 55, 56, 61, 74: questi emendamenti contengono precisazioni che il Consiglio ha giudicato troppo dettagliate/prescrittive per includerle in una direttiva o che sono già comprese in altri articoli della proposta. L'emendamento 90 è già stato incluso nel quarto considerando.

Emendamento 65: il Consiglio ritiene che questo emendamento esuli dal campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 69: questo emendamento modifica la formulazione ripresa dalla convenzione dell'ONU sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione di Espoo).

Emendamenti 19, 20, 88: questi emendamenti si riferiscono a questioni linguistiche o terminologiche che non sono state prese in considerazione dal Consiglio al fine di garantire la coerenza interna della proposta.

Emendamenti 46, 54, 58, 73: questi emendamenti includono riferimenti alla normativa comunitaria applicabile in ogni caso; si tratta di norme ambientali della Comunità da rispettare in tutti i casi.

Emendamento 62 e 64: l'articolo 13, paragrafo 4, già impone agli Stati membri l'obbligo di subordinare lo smaltimento dei rifiuti di estrazione nei corpi idrici recettori diversi da quelli costruiti allo scopo di smaltire i rifiuti di estrazione al rispetto, da parte dell'operatore, delle pertinenti disposizioni delle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE e 2000/60/CE.

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio, pur non potendo accettare tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo, ritiene che la posizione comune coincida in larga misura con le preoccupazioni del Parlamento e sia in linea con la proposta modificata della Commissione.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 24/2005**definita dal Consiglio il 18 aprile 2005**

in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

(2005/C 172 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) In base al trattato il Consiglio può adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. È necessario che tali direttive evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

(2) La comunicazione della Commissione sul suo programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede l'introduzione di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. Nel settembre 1990 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su questo programma d'azione⁽⁴⁾ che invita in particolare la Commissione a elaborare una direttiva specifica nel campo dei rischi legati al rumore, alle vibrazioni e a qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro.

⁽¹⁾ GU C 77 del 18.3.1993, pag. 12, e GU C 230 del 19.8.1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 249 del 13.9.1993, pag. 28.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 1994 (GU C 128 del 9.5.1994, pag. 146), confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 18 aprile 2005 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 260 del 15.10.1990, pag. 167.

(3) Come primo passo il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2002/44/CE, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)⁽⁵⁾. Successivamente, il 6 febbraio 2003, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)⁽⁶⁾. Quindi, il 29 aprile 2004, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)⁽⁷⁾.

(4) Si ritiene ora necessario introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi associati alle radiazioni ottiche, a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in particolare i danni agli occhi e alla cute. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza.

(5) La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e lascia quindi agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più severe per la protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori limite di esposizione inferiori. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

(6) È opportuno che un sistema di protezione contro i rischi di radiazioni ottiche si limiti a definire, senza entrare in eccessivo dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e le grandezze fondamentali da utilizzare, al fine di permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38.

⁽⁷⁾ GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 184 del 24.5.2004, pag. 1.

(7) La riduzione dell'esposizione alle radiazioni ottiche può essere realizzata in maniera più efficace attraverso l'applicazione di misure preventive fin dalla progettazione delle posizioni di lavoro, nonché attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni relative alle attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso. Conformemente ai principi generali di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽¹⁾, le misure di protezione collettiva sono prioritarie rispetto alle misure di protezione individuale.

(8) I datori di lavoro dovrebbero adeguarsi ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche, in vista del miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

(9) Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, quest'ultima si applica pertanto all'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

(10) La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

(11) Un approccio complementare alla promozione di migliori principi normativi e di un elevato livello di protezione può essere assicurato laddove i prodotti realizzati dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro siano conformi a norme armonizzate volte a proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori dai rischi inerenti a tali prodotti; di conseguenza, non è necessario che i datori di lavoro ripetano le misure o i calcoli già effettuati dal fabbricante per determinare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di dette attrezzature, secondo quanto specificato nelle direttive comunitarie applicabili.

(12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.

(13) L'aderenza ai valori limite di esposizione dovrebbe fornire un elevato livello di protezione rispetto agli effetti sulla salute che possono derivare dall'esposizione

alle radiazioni ottiche. Tuttavia, poiché nel caso di esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ottiche non si ritiene opportuno applicare valori limite di esposizione o effettuare controlli tecnici, sono cruciali per la valutazione del rischio e la riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione al sole le misure preventive, compresa l'informazione e la formazione dei lavoratori.

(14) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽³⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, i prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva, che è la diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche durante il lavoro.

2. La presente direttiva riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche.

3. La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente all'insieme del settore definito nel paragrafo 1, fatte salve disposizioni più rigorose e/o più specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda comprese tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:

i) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

- ii) radiazioni visibili: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
 - iii) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1 400 nm), IRB (1 400-3 000 nm) e IRC (3 000 nm-1 mm);
- b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;
 - c) radiazione laser: radiazione ottica da un laser;
 - d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;
 - e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sulla salute conosciuti;
 - f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m^{-2});
 - g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m^{-2});
 - h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie espressa in watt su metro quadrato su steradiano ($\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1}$);
 - i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.

Articolo 3

Valori limite di esposizione

1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti diverse dalle radiazioni emesse da sorgenti naturali di radiazioni ottiche sono riportati nell'allegato I.
2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato II.

SEZIONE II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 4

Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

1. Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in caso di lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche, valuta e, se necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori, in modo da identificare e mettere in pratica le misure richieste per ridurre l'esposizione ai limiti applicabili. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normalizzazione (CEN), per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, la valutazione, la misurazione e/o il calcolo sono effettuati in base alle linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione la valutazione può tenere conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie.
2. Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in caso di lavoratori esposti a sorgenti naturali di radiazioni ottiche, valuta i rischi per la salute e la sicurezza in modo da identificare e mettere in pratica le misure richieste per ridurre al minimo tali rischi.
3. La valutazione, la misurazione e/o il calcolo di cui al paragrafo 1 e la valutazione di cui al paragrafo 2 sono programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei, tenendo conto in particolare delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) e alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalle valutazioni, così come i dati ottenuti dalla misurazione e/o dal calcolo del livello di esposizione di cui al paragrafo 1, sono conservati in forma idonea a consentirne la successiva consultazione.
4. A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

- a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;

- b) l'esposizione alle radiazioni ottiche provenienti da sorgenti naturali;
- c) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 della presente direttiva;
- d) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti;
- e) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
- f) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
- g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
- h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
- i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche;
- j) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
- k) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

5. Il datore di lavoro è in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e precisa quali misure devono essere adottate a norma degli articoli 5 e 6 della presente direttiva. La valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali; essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi connessi con le radiazioni ottiche non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria la rendano necessaria.

Articolo 5

Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche si basa sui principi generali di prevenzione della direttiva 89/391/CEE.

2. Se la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, nel caso di lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche, mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative tenendo conto segnatamente:

- a) di altri metodi di lavoro che riducono i rischi derivanti dalle radiazioni ottiche;
- b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
- c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
- d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
- g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
- h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature, se sono incluse nelle pertinenti direttive comunitarie.

3. Se la valutazione dei rischi effettuata conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, ha indicato un rischio per i lavoratori esposti a sorgenti naturali di radiazioni ottiche, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza.

4. In base alla valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche provenienti da sorgenti artificiali che superino i valori limite di esposizione sono indicati con un'apposita segnaletica a norma della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽¹⁾. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile fattibile e vi sia il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.

⁽¹⁾ GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23.

5. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, per quanto riguarda le radiazioni ottiche provenienti da sorgenti artificiali, i valori limite di esposizione sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. In nessun caso i lavoratori sono esposti a valori che superano i valori limiti di esposizione.

6. A norma dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti.

Articolo 6

Informazione e formazione dei lavoratori

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente direttiva, con particolare riguardo:

- a) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva;
- b) ai valori limite di esposizione e ai potenziali rischi associati;
- c) ai risultati della valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione alle radiazioni ottiche effettuati a norma dell'articolo 4 della presente direttiva, corredati di una spiegazione del loro significato e dei potenziali rischi;
- d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
- e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;
- f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
- g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Articolo 7

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo a norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie oggetto della presente direttiva.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 8

Sorveglianza sanitaria

1. Fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori in relazione all'esito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente direttiva allorché ne risulti un notevole rischio per la loro salute. Dette misure, compresi i requisiti specificati per la documentazione medica e la relativa disponibilità, sono introdotte in base alle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Gli Stati membri prendono le misure atte a garantire che per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria a norma del paragrafo 1 sia tenuta e aggiornata una documentazione sanitaria individuale. La documentazione sanitaria contiene una sintesi dei risultati della sorveglianza sanitaria effettuata. Essa è conservata in una forma idonea, che ne consenta la successiva consultazione, nel rispetto della riservatezza necessaria. Su richiesta è fornita alle autorità competenti copia della documentazione appropriata, tenendo conto della riservatezza necessaria. Il singolo lavoratore ha accesso, su richiesta, alla documentazione sanitaria che lo riguarda.

3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli che un lavoratore soffre di una malattia o effetto nocivo sulla salute identificabili, che un medico o uno specialista di medicina del lavoro attribuisce all'esposizione a radiazioni ottiche sul luogo di lavoro:

- a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;
- b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico;

c) il datore di lavoro:

- sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4;
- sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi a norma dell'articolo 5;
- tiene conto del parere dello specialista di medicina del lavoro o di altra persona adeguatamente qualificata, ovvero dell'autorità competente, nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio a norma dell'articolo 5, compresa la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative che non comportano il rischio di un'esposizione superiore ai pertinenti valori limite di esposizione;
- organizza una sorveglianza sanitaria continua e prende misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile. In tali casi il medico competente o lo specialista di medicina del lavoro, ovvero l'autorità competente, può proporre che i soggetti esposti siano sottoposti a esame medico.

Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

Modifiche tecniche

1. Le modifiche dei valori limite di esposizione, di cui agli allegati, sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato.
2. Le modifiche degli allegati di carattere strettamente tecnico e conformi:
 - a) all'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;
 - b) al progresso tecnico, all'evoluzione delle norme o specifiche europee o internazionali armonizzate più pertinenti e alle

nuove conoscenze relative all'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche,

sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 11

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Relazione

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali.

Ogni cinque anni la Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro in merito al contenuto di tali relazioni, alla valutazione degli sviluppi nel settore in questione, nonché a qualsiasi azione che può essere giustificata dalle nuove conoscenze scientifiche.

Articolo 13

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(*) Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

...

Per il Consiglio

Il presidente

...

ALLEGATO I

RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI

I valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche, pertinenti dal punto di vista biofisico, possono essere determinati con le formule seguenti. Le formule da usare dipendono dal tipo della radiazione emessa dalla sorgente e i risultati devono essere comparati con i corrispondenti valori limite di esposizione indicati nella tabella 1.1. Per una determinata sorgente di radiazioni ottiche possono essere pertinenti più valori di esposizione e corrispondenti limiti di esposizione.

Le lettere da a) a o) si riferiscono alle corrispondenti righe della tabella 1.1.

$$a) \quad H_{\text{Eff}} = \int_0^t \int_{\lambda=180\text{nm}}^{\lambda=400\text{nm}} E_{\lambda}(\lambda, t) \cdot S(\lambda) \cdot d\lambda \cdot dt \quad (H_{\text{Eff}} \text{ è pertinente solo nell'intervallo da 180 a 400 nm})$$

$$b) \quad H_{\text{UVA}} = \int_0^t \int_{\lambda=315\text{nm}}^{\lambda=400\text{nm}} E_{\lambda}(\lambda, t) \cdot d\lambda \cdot dt \quad (H_{\text{UVA}} \text{ è pertinente solo nell'intervallo da 315 a 400 nm})$$

$$c), d) \quad L_B = \int_{\lambda=300\text{nm}}^{\lambda=700\text{nm}} L_{\lambda}(\lambda) \cdot B(\lambda) \cdot d\lambda \quad (L_B \text{ è pertinente solo nell'intervallo da 300 a 700 nm})$$

$$e), f) \quad E_B = \int_{\lambda=300\text{nm}}^{\lambda=700\text{nm}} E_{\lambda}(\lambda) \cdot B(\lambda) \cdot d\lambda \quad (E_B \text{ è pertinente solo nell'intervallo da 300 a 700 nm})$$

$$\text{da g) a l) } L_R = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} L_{\lambda}(\lambda) \cdot R(\lambda) \cdot d\lambda \quad (\text{cfr. tabella 1.1 per i valori appropriati di } \lambda_1 \text{ e } \lambda_2)$$

$$m), n) \quad E_{\text{IR}} = \int_{\lambda=780\text{ nm}}^{\lambda=3000\text{ nm}} E_{\lambda}(\lambda) \cdot d\lambda \quad (E_{\text{IR}} \text{ è pertinente solo nell'intervallo da 780 a 3 000 nm})$$

$$o) \quad H_{\text{skin}} = \int_0^t \int_{\lambda=380\text{ nm}}^{\lambda=3000\text{ nm}} E_{\lambda}(\lambda, t) \cdot d\lambda \cdot dt \quad (H_{\text{skin}} \text{ è pertinente solo nell'intervallo da 380 a 3 000 nm})$$

Ai fini della direttiva, le formule di cui sopra possono essere sostituite dalle seguenti espressioni e dall'utilizzo dei valori discreti che figurano nelle tabelle successive:

$$a) \quad E_{\text{eff}} = \sum_{\lambda=180\text{ nm}}^{\lambda=400\text{ nm}} E_{\lambda} \cdot S(\lambda) \cdot \Delta\lambda \quad e \quad H_{\text{eff}} = E_{\text{eff}} \cdot \Delta t$$

$$b) \quad E_{\text{UVA}} = \sum_{\lambda=315\text{ nm}}^{\lambda=400\text{ nm}} E_{\lambda} \cdot \Delta\lambda \quad e \quad H_{\text{UVA}} = E_{\text{UVA}} \cdot \Delta t$$

$$c), d) \quad L_B = \sum_{\lambda=300\text{ nm}}^{\lambda=700\text{ nm}} L_{\lambda} \cdot B(\lambda) \cdot \Delta\lambda$$

$$e), f) \quad E_B = \sum_{\lambda=300\text{ nm}}^{\lambda=700\text{ nm}} E_{\lambda} \cdot B(\lambda) \cdot \Delta\lambda$$

$$\text{da g) a l) } L_R = \sum_{\lambda_1}^{\lambda_2} L_{\lambda} \cdot R(\lambda) \cdot \Delta\lambda \quad (\text{cfr. tabella 1.1 per i valori appropriati di } \lambda_1 \text{ e } \lambda_2)$$

$$m), n) \quad E_{\text{IR}} = \sum_{\lambda=780\text{ nm}}^{\lambda=3000\text{ nm}} E_{\lambda} \cdot \Delta\lambda$$

$$o) \quad H_{\text{skin}} = \sum_{\lambda=380\text{ nm}}^{\lambda=3000\text{ nm}} E_{\lambda} \cdot \Delta t \quad e \quad H_{\text{skin}} = E_{\text{skin}} \cdot \Delta t$$

Note

El (λ, t), El	<i>irradianza spettrale o densità di potenza spettrale</i> : la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie, espressa in watt su metro quadrato per nanometro [$\text{W m}^{-2} \text{ nm}^{-1}$]; i valori di El (λ, t) ed El sono il risultato di misurazioni o possono essere forniti dal fabbricante delle attrezzature;
E _{eff}	<i>irradianza efficace (gamma UV)</i> : irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezza d'onda UV da 180 a 400 nm, ponderata spettralmente con S (λ), espressa in watt su metro quadrato [W m^{-2}];
H	<i>esposizione radiante</i> : integrale nel tempo dell'irradianza, espressa in joule su metro quadrato [J m^{-2}];
H _{eff}	<i>esposizione radiante efficace</i> : esposizione radiante ponderata spettralmente con S (λ), espressa in joule su metro quadrato [J m^{-2}];
EUVA	<i>irradianza totale (UVA)</i> : irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezza d'onda UVA da 315 a 400 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m^{-2}];
HUVA	<i>esposizione radiante</i> : integrale o somma nel tempo e nella lunghezza d'onda dell'irradianza nell'intervallo di lunghezza d'onda UVA da 315 a 400 nm, espressa in joule su metro quadrato [J m^{-2}];
S (λ)	<i>fattore di peso spettrale</i> , che tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda degli effetti sulla salute delle radiazioni UV sull'occhio e sulla cute (tabella 1.2) [adimensionale];
t, Δt	<i>tempo, durata dell'esposizione</i> , espressi in secondi [s];
λ	<i>lunghezza d'onda</i> , espressa in nanometri [nm];
$\Delta \lambda$	<i>larghezza di banda</i> , espressa in nanometri [nm], degli intervalli di calcolo o di misurazione;
Ll (λ), L λ	<i>radianza spettrale</i> della sorgente, espressa in watt su metro quadrato per steradiano per nanometro [$\text{W m}^{-2} \text{ sr}^{-1} \text{ nm}^{-1}$];
R (λ)	<i>fattore di peso spettrale</i> , che tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda delle lesioni termiche provocate sull'occhio dalle radiazioni visibili e IRA (tabella 1.3) [adimensionale];
LR	<i>radianza efficace (lesione termica)</i> : radianza calcolata ponderata spettralmente con R (λ), espressa in watt su metro quadrato per steradiano [$\text{W m}^{-2} \text{ sr}^{-1}$];
B (λ)	<i>ponderazione spettrale</i> , che tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda della lesione fotochimica provocata all'occhio dalla radiazione di luce blu (tabella 1.3) [adimensionale];
LB	<i>radianza efficace (luce blu)</i> : radianza calcolata ponderata spettralmente con B (λ), espressa in watt su metro quadrato per steradiano [$\text{W m}^{-2} \text{ sr}^{-1}$];
EB	<i>irradianza efficace (luce blu)</i> : irradianza calcolata ponderata spettralmente con B (λ) espressa in watt su metro quadrato [W m^{-2}];
EIR	<i>irradianza totale (lesione termica)</i> : irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezze d'onda dell'infrarosso da 780 nm a 3 000 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m^{-2}];
E _{skin}	<i>irradianza totale (visibile, IRA e IRB)</i> : irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezze d'onda visibili e dell'infrarosso da 380 nm a 3 000 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m^{-2}];
H _{skin}	<i>esposizione radiante</i> : integrale o somma nel tempo e nella lunghezza d'onda dell'irradianza nell'intervallo di lunghezze d'onda visibili e dell'infrarosso da 380 nm a 3 000 nm, espressa in joule su metro quadrato [J m^{-2}];
α	<i>angolo sotteso</i> : angolo sotteso da una sorgente apparente, visto in un punto nello spazio, espresso in milliradiani (mrad). La sorgente apparente è l'oggetto reale o virtuale che forma l'immagine retinica più piccola possibile.

Tabella 1.1

Valori limite di esposizione per radiazioni ottiche non coerenti

Indice	Lunghezza d'onda (nm)	Valori limite di esposizione	Unità	Commenti	Parte del corpo	Rischio
a.	180-400 (UVA, UVB e UVC)	$H_{eff} = 30$ Valore giornaliero 8 ore	[J m ⁻²]		occhio cornea congiuntiva cristallino- cute	fotocheratite congiuntivite catarattogenesi eritema elastosi tumore della cute
b.	315-400 (UVA)	$H_{UVA} = 10^4$ Valore giornaliero 8 ore	[J m ⁻²]		occhio cristallino	catarattogenesi
c.	300-700 (Luce blu) nota 1	$L_B = \frac{10^6}{t}$ per $t \leq 10\,000$ s	LB: [W m ⁻² sr ⁻¹] t: [secondi]	per $\alpha \geq 11$ mrad	occhio retina	fotoretinite
d.	300-700 (Luce blu) nota 1	LB = 100 per $t > 10\,000$ s	[W m ⁻² sr ⁻¹]			
e.	300-700 (Luce blu) nota 1	$E_B = \frac{100}{t}$ per $t \leq 10\,000$ s	EB: [W m ⁻²] t: [secondi]	per $\alpha < 11$ mrad nota 2		
f.	300-700 (Luce blu) nota 1	EB = 0.01 per $t > 10\,000$ s	[W m ⁻²]			
g.	380-1 400 (Visibile e IRA)	$L_R = \frac{2,8 \cdot 10^7}{C_a}$ per $t > 10$ s	[W m ⁻² sr ⁻¹]	$C_a = 1,7$ per $\alpha \leq 1,7$ mrad $C_a = \alpha$ per $1,7 \leq \alpha \leq 100$ mrad $C_a = 100$ per $\alpha > 100$ mrad $\lambda_1 = 380; \lambda_2 = 1\,400$	occhio retina	ustione retinica
h.	380-1 400 (Visibile e IRA)	$L_R = \frac{5 \cdot 10^7}{C_a t^{0,25}}$ per $10 \mu s \leq t \leq 10$ s	LR: [W m ⁻² sr ⁻¹] t: [secondi]			
i.	380-1 400 (Visibile e IRA)	$L_R = \frac{8,89 \cdot 10^8}{C_a}$ per $t < 10 \mu s$	[W m ⁻² sr ⁻¹]			
j.	780-1 400 (IRA)	$L_R = \frac{6 \cdot 10^6}{C_a}$ per $t > 10$ s	[W m ⁻² sr ⁻¹]	$C_a = 11$ per $\alpha \leq 11$ mrad $C_a = \alpha$ per $11 \leq \alpha \leq 100$ mrad $C_a = 100$ per $\alpha > 100$ mrad (campo di vista per la misurazione: 11 mrad) $\lambda_1 = 780; \lambda_2 = 1\,400$	occhio retina	ustione retinica
k.	780-1 400 (IRA)	$L_R = \frac{5 \cdot 10^7}{C_a t^{0,25}}$ per $10 \mu s \leq t \leq 10$ s	LR: [W m ⁻² sr ⁻¹] t: [secondi]			
l.	780-1 400 (IRA)	$L_R = \frac{8,89 \cdot 10^8}{C_a}$ per $t < 10 \mu s$	[W m ⁻² sr ⁻¹]			
m.	780-3 000 (IRA e IRB)	$EIR = 18\,000 t^{0,75}$ per $t \leq 1\,000$ s	E: [W m ⁻²] t: [secondi]		occhio cornea cristallino	ustione corneale catarattogenesi
n.	780-3 000 (IRA e IRB)	EIR = 100 per $t > 1\,000$ s	[W m ⁻²]			
o.	380-3 000 (visibile, IRA e IRB)	$H_{skin} = 20\,000 t^{0,25}$ per $t < 10$ s	H: [J m ⁻²] t: [secondi]		cute	ustione

Nota 1: L'intervallo di lunghezze d'onda 300-700 nm copre in parte gli UVB, tutti gli UVA e la maggior parte delle radiazioni visibili; tuttavia il rischio associato è normalmente denominato rischio da «luce blu». In senso stretto la luce blu riguarda soltanto approssimativamente l'intervallo 400-490 nm.

Nota 2: Per la fissazione costante di sorgenti piccolissime che sottendono angoli <11 mrad, LB può essere convertito in EB. Ciò si applica di solito solo agli strumenti oftalmici o all'occhio stabilizzato sotto anestesia. Il «tempo di fissazione» massimo è dato da $t_{max} = 100/E_b$ dove E_b è espressa in W m⁻². Considerati i movimenti dell'occhio durante compiti visivi normali questo valore non supera i 100 s.

Tabella 1.2

S (λ) [adimensionale], da 180 nm a 400 nm

λ in nm	S (λ)	λ in nm	S (λ)	λ in nm	S (λ)	λ in nm	S (λ)	λ in nm	S (λ)
180	0,0120	225	0,1500	270	1,0000	315	0,0030	360	0,000130
181	0,0126	226	0,1583	271	0,9919	316	0,0024	361	0,000126
182	0,0132	227	0,1658	272	0,9838	317	0,0020	362	0,000122
183	0,0138	228	0,1737	273	0,9758	318	0,0016	363	0,000118
184	0,0144	229	0,1819	274	0,9679	319	0,0012	364	0,000114
185	0,0151	230	0,1900	275	0,9600	320	0,0010	365	0,000110
186	0,0158	231	0,1995	276	0,9434	321	0,000819	366	0,000106
187	0,0166	232	0,2089	277	0,9272	322	0,000670	367	0,000103
188	0,0173	233	0,2188	278	0,9112	323	0,000540	368	0,000099
189	0,0181	234	0,2292	279	0,8954	324	0,000520	369	0,000096
190	0,0190	235	0,2400	280	0,8800	325	0,000500	370	0,000093
191	0,0199	236	0,2510	281	0,8568	326	0,000479	371	0,000090
192	0,0208	237	0,2624	282	0,8342	327	0,000459	372	0,000086
193	0,0218	238	0,2744	283	0,8122	328	0,000440	373	0,000083
194	0,0228	239	0,2869	284	0,7908	329	0,000425	374	0,000080
195	0,0239	240	0,3000	285	0,7700	330	0,000410	375	0,000077
196	0,0250	241	0,3111	286	0,7420	331	0,000396	376	0,000074
197	0,0262	242	0,3227	287	0,7151	332	0,000383	377	0,000072
198	0,0274	243	0,3347	288	0,6891	333	0,000370	378	0,000069
199	0,0287	244	0,3471	289	0,6641	334	0,000355	379	0,000066
200	0,0300	245	0,3600	290	0,6400	335	0,000340	380	0,000064
201	0,0334	246	0,3730	291	0,6186	336	0,000327	381	0,000062
202	0,0371	247	0,3865	292	0,5980	337	0,000315	382	0,000059
203	0,0412	248	0,4005	293	0,5780	338	0,000303	383	0,000057
204	0,0459	249	0,4150	294	0,5587	339	0,000291	384	0,000055
205	0,0510	250	0,4300	295	0,5400	340	0,000280	385	0,000053
206	0,0551	251	0,4465	296	0,4984	341	0,000271	386	0,000051
207	0,0595	252	0,4637	297	0,4600	342	0,000263	387	0,000049
208	0,0643	253	0,4815	298	0,3989	343	0,000255	388	0,000047
209	0,0694	254	0,5000	299	0,3459	344	0,000248	389	0,000046
210	0,0750	255	0,5200	300	0,3000	345	0,000240	390	0,000044
211	0,0786	256	0,5437	301	0,2210	346	0,000231	391	0,000042
212	0,0824	257	0,5685	302	0,1629	347	0,000223	392	0,000041
213	0,0864	258	0,5945	303	0,1200	348	0,000215	393	0,000039
214	0,0906	259	0,6216	304	0,0849	349	0,000207	394	0,000037
215	0,0950	260	0,6500	305	0,0600	350	0,000200	395	0,000036
216	0,0995	261	0,6792	306	0,0454	351	0,000191	396	0,000035
217	0,1043	262	0,7098	307	0,0344	352	0,000183	397	0,000033
218	0,1093	263	0,7417	308	0,0260	353	0,000175	398	0,000032
219	0,1145	264	0,7751	309	0,0197	354	0,000167	399	0,000031
220	0,1200	265	0,8100	310	0,0150	355	0,000160	400	0,000030
221	0,1257	266	0,8449	311	0,0111	356	0,000153		
222	0,1316	267	0,8812	312	0,0081	357	0,000147		
223	0,1378	268	0,9192	313	0,0060	358	0,000141		
224	0,1444	269	0,9587	314	0,0042	359	0,000136		

Tabella 1.3

B (λ), R (λ) [adimensionale], da 380 nm a 1 400 nm

λ in nm	B (λ)	R (λ)
$300 \leq \lambda < 380$	0,01	—
380	0,01	0,1
385	0,013	0,13
390	0,025	0,25
395	0,05	0,5
400	0,1	1
405	0,2	2
410	0,4	4
415	0,8	8
420	0,9	9
425	0,95	9,5
430	0,98	9,8
435	1	10
440	1	10
445	0,97	9,7
450	0,94	9,4
455	0,9	9
460	0,8	8
465	0,7	7
470	0,62	6,2
475	0,55	5,5
480	0,45	4,5
485	0,32	3,2
490	0,22	2,2
495	0,16	1,6
500	0,1	1
$500 < \lambda \leq 600$	$10^{0,02 \cdot (450 - \lambda)}$	1
$600 < \lambda \leq 700$	0,001	1
$700 < \lambda \leq 1\,050$	—	$10^{0,002 \cdot (700 - \lambda)}$
$1\,050 < \lambda \leq 1\,150$	—	0,2
$1\,150 < \lambda \leq 1\,200$	—	$0,2 \cdot 10^{0,02 \cdot (1\,150 - \lambda)}$
$1\,200 < \lambda \leq 1\,400$	—	0,02

ALLEGATO II

RADIAZIONI LASER

I valori di esposizione alle radiazioni ottiche pertinenti dal punto di vista biofisico, possono essere determinati con le formule seguenti. La formula da usare dipende dalla lunghezza d'onda e dalla durata delle radiazioni emesse dalla sorgente e i risultati devono essere comparati con i corrispondenti valori limite di esposizione di cui alle tabelle da 2.2 a 2.4. Per una determinata sorgente di radiazione laser possono essere pertinenti più valori di esposizione e corrispondenti limiti di esposizione.

I coefficienti usati come fattori di calcolo nelle tabelle da 2.2 a 2.4 sono riportati nella tabella 2.5 e i fattori di correzione per l'esposizione ripetuta nella tabella 2.6.

$$E = \frac{dP}{dA} \text{ [W} \cdot \text{m}^{-2}]$$

$$H = \int_0^t E(t) \cdot dt \cdot \text{[J m}^{-2}]$$

Note:

dP potenza, espressa in watt [W];

dA superficie, espressa in metri quadrati [m²];

E(t), E irradianza o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie generalmente espressa in watt su metro quadrato [W m⁻²]. I valori E(t) ed E sono il risultato di misurazioni o possono essere indicati dal fabbricante delle attrezzature;

H esposizione radiante: integrale nel tempo dell'irradianza, espressa in joule su metro quadrato [J m⁻²];

t tempo, durata dell'esposizione, in secondi [s];

λ lunghezza d'onda, espressa in nanometri [nm];

γ angolo del cono che limita il campo di vista per la misurazione, espresso in milliradiani [mrad];

γ_m campo di vista per la misurazione, espresso in milliradiani [mrad];

α angolo sotteso da una sorgente, espresso in milliradiani [mrad];

apertura limite: superficie circolare su cui si basa la media dell'irradianza e dell'esposizione radiante;

G radianza integrata: integrale della radianza su un determinato tempo di esposizione, espresso come energia radiante per unità di area di una superficie radiante per unità dell'angolo solido di emissione, espressa in joule su metro quadrato per steradiano

Tabella 2.1

Rischi delle radiazioni

Lunghezza d'onda [nm] λ	Campo di radiazione	Organo interessato	Rischio	Tabella dei valori limite di esposizione
da 180 a 400	UV	occhio	danno fotochimico e danno termico	2.2, 2.3
da 180 a 400	UV	cute	eritema	2.4
da 400 a 700	visibile	occhio	danno alla retina	2.2
da 400 a 600	visibile	occhio	danno fotochimico	2.3
da 400 a 700	visibile	cute	danno termico	2.4
da 700 a 1 400	IRA	occhio	danno termico	2.2, 2.3
da 700 a 1 400	IRA	cute	danno termico	2.4
da 1 400 a 2 600	IRB	occhio	danno termico	2.2
da 2 600 a 10 ⁶	IRC	occhio	danno termico	2.2
da 1 400 a 10 ⁶	IRB, IRC	occhio	danno termico	2.3
da 1 400 a 10 ⁶	IRB, IRC	cute	danno termico	2.4

Tabella 2.2

Valori limite di esposizione dell'occhio a radiazioni laser — Durata di esposizione breve < 10 s

Lunghezza d'onda ^(a) [nm]		Apertura	Durata [s]					
			$10^{-13} — 10^{-11}$	$10^{-11} — 10^{-9}$	$10^{-9} — 10^{-7}$	$10^{-7} — 1.8 \cdot 10^{-5}$	$1.8 \cdot 10^{-5} — 5 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-5} — 10^{-3}$
UVC	180-280	1 mm per $t < 0.3$ s; $1.5 \cdot 10^{-3} \leq t < 10$ s	$E = 3 \cdot 10^{10} \cdot [W \cdot m^{-2}]$ ^(b)		$H = 30 [J \cdot m^{-2}]$			
UVB	280-302				$H = 40 [J \cdot m^{-2}]$ se $t < 2.6 \cdot 10^{-9}$ allora $H = 5.6 \cdot 10^3 t^{0.25} [J \cdot m^{-2}]$ ^(c)			
	303				$H = 60 [J \cdot m^{-2}]$ se $t < 1.3 \cdot 10^{-8}$ allora $H = 5.6 \cdot 10^3 t^{0.25} [J \cdot m^{-2}]$ ^(d)			
	304				$H = 100 [J \cdot m^{-2}]$ se $t < 1.0 \cdot 10^{-7}$ allora $H = 5.6 \cdot 10^3 t^{0.25} [J \cdot m^{-2}]$ ^(d)			
	305				$H = 160 [J \cdot m^{-2}]$ se $t < 6.7 \cdot 10^{-7}$ allora $H = 5.6 \cdot 10^3 t^{0.25} [J \cdot m^{-2}]$ ^(d)			
	306				$H = 250 [J \cdot m^{-2}]$ se $t < 4.0 \cdot 10^{-6}$ allora $H = 5.6 \cdot 10^3 t^{0.25} [J \cdot m^{-2}]$ ^(d)			
	307				$H = 400 [J \cdot m^{-2}]$ se $t < 2.6 \cdot 10^{-5}$ allora $H = 5.6 \cdot 10^3 t^{0.25} [J \cdot m^{-2}]$ ^(d)			
	308				$H = 630 [J \cdot m^{-2}]$ se $t < 1.6 \cdot 10^{-4}$ allora $H = 5.6 \cdot 10^3 t^{0.25} [J \cdot m^{-2}]$ ^(d)			
	309				$H = 10^3 [J \cdot m^{-2}]$ se $t < 1.0 \cdot 10^{-3}$ allora $H = 5.6 \cdot 10^3 t^{0.25} [J \cdot m^{-2}]$ ^(d)			
	310				$H = 1.6 \cdot 10^3 [J \cdot m^{-2}]$ se $t < 6.7 \cdot 10^{-3}$ allora $H = 5.6 \cdot 10^3 t^{0.25} [J \cdot m^{-2}]$ ^(d)			
	311				$H = 2.5 \cdot 10^3 [J \cdot m^{-2}]$ se $t < 4.0 \cdot 10^{-2}$ allora $H = 5.6 \cdot 10^3 t^{0.25} [J \cdot m^{-2}]$ ^(d)			
	312				$H = 4.0 \cdot 10^3 [J \cdot m^{-2}]$ se $t < 2.6 \cdot 10^{-1}$ allora $H = 5.6 \cdot 10^3 t^{0.25} [J \cdot m^{-2}]$ ^(d)			
	313				$H = 6.3 \cdot 10^3 [J \cdot m^{-2}]$ se $t < 1.6 \cdot 10^0$ allora $H = 5.6 \cdot 10^3 t^{0.25} [J \cdot m^{-2}]$ ^(d)			
	314				$H = 5.6 \cdot 10^3 t^{0.25} [J \cdot m^{-2}]$			
UVA	315-400				$H = 5.6 \cdot 10^3 t^{0.25} [J \cdot m^{-2}]$			
Visibile e IRA	400-700	7 mm	$H = 1.5 \cdot 10^{-4} C_E [J \cdot m^{-2}]$	$H = 2.7 \cdot 10^4 t^{0.75} C_E [J \cdot m^{-2}]$	$H = 5 \cdot 10^{-3} C_E [J \cdot m^{-2}]$	$H = 18 \cdot t^{0.75} C_E [J \cdot m^{-2}]$		
	700-1 050		$H = 1.5 \cdot 10^{-4} C_A C_E [J \cdot m^{-2}]$	$H = 2.7 \cdot 10^4 t^{0.75} C_A C_E [J \cdot m^{-2}]$	$H = 5 \cdot 10^{-3} C_A C_E [J \cdot m^{-2}]$	$H = 18 \cdot t^{0.75} C_A C_E [J \cdot m^{-2}]$		
	1 050-1 400		$H = 1.5 \cdot 10^{-3} C_C C_E [J \cdot m^{-2}]$	$H = 2.7 \cdot 10^5 t^{0.75} C_C C_E [J \cdot m^{-2}]$	$H = 5 \cdot 10^{-2} C_C C_E [J \cdot m^{-2}]$		$H = 90 \cdot t^{0.75} C_C C_E [J \cdot m^{-2}]$	

Lunghezza d'onda ^(a) [nm]		Apertura	Durata [s]					
			10 ⁻¹³ — 10 ⁻¹¹	10 ⁻¹¹ — 10 ⁻⁹	10 ⁻⁹ — 10 ⁻⁷	10 ⁻⁷ — 1.8 · 10 ⁻⁵	1.8 · 10 ⁻⁵ — 5 · 10 ⁻⁵	5 · 10 ⁻⁵ — 10 ⁻³
IRB e IRC	1 400-1 500	^(d)	E = 10 ¹² [W · m ⁻²] ^(c)		H = 10 ³ [Jm ⁻²]			H=5,6·10 ³ · t ^{0,25} [Jm ⁻²]
	1 500-1 800		E = 10 ¹³ [W · m ⁻²] ^(c)		H = 10 ⁴ [Jm ⁻²]			
	1 800-2 600		E = 10 ¹² [W · m ⁻²] ^(c)		H = 10 ³ [Jm ⁻²]			H=5,6·10 ³ · t ^{0,25} [Jm ⁻²]
	2 600-10 ⁶		E = 10 ¹¹ [W · m ⁻²] ^(c)		H=100 [Jm ⁻²]	H = 5,6·10 ³ · t ^{0,25} [Jm ⁻²]		

^(a) Se la lunghezza d'onda del laser è coperta da due limiti, si applica il più restrittivo.

^(b) Se 1 400≤λ<10³ nm: apertura diametro = 1 mm per t ≤ 0,3 s e 1,5 t^{0,375} mm per 0,3 s < t < 10 s; se 10⁵≤λ<10⁶ nm: apertura diametro = 11 mm.

^(c) Per mancanza di dati a queste lunghezze di impulso, l'ICNIRP raccomanda di usare i limiti di irradianza per 1 ns.

^(d) La tabella riporta i valori di singoli impulsi laser. In caso di impulsi multipli le durate degli impulsi che rientrano in un intervallo Tmin (elencate nella tabella 2.6) devono essere sommate e il valore di tempo risultante deve essere usato per t nella formula: 5,6 · 10³t^{0,25}.

Tabella 2.3

Valori limite di esposizione dell'occhio a radiazioni laser — Durata di esposizione lunga ≥ 10 s

Lunghezza d'onda ^(a) [nm]		Apertura	Durata [s]		
			$10^1 — 10^2$	$10^2 — 10^4$	$10^4 — 3 \cdot 10^4$
UVC	180-280	3,5 mm	$H = 30 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$		
UVB	280-302		$H = 40 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$		
	303		$H = 60 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$		
	304		$H = 100 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$		
	305		$H = 160 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$		
	306		$H = 250 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$		
	307		$H = 400 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$		
	308		$H = 630 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$		
	309		$H = 1,0 \cdot 10^3 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$		
	310		$H = 1,6 \cdot 10^3 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$		
	311		$H = 2,5 \cdot 10^3 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$		
	312		$H = 4,0 \cdot 10^3 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$		
	313		$H = 6,3 \cdot 10^3 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$		
UVA	315-400		$H = 10^4 \text{ [J m}^{-2}\text{]}$		
Visibile 400 — 700	400 — 600 Danno fotochimico ^(b) alla retina	7 mm	$H = 100 C_B \text{ [Jm}^{-2}\text{]}$ ($\gamma = 11 \text{ mrad}$) ^(d)	$E = 1 C_B \text{ [Wm}^{-2}\text{]}; (\gamma = 1,1 \text{ t}^{0,5} \text{ mrad})$ ^(d)	$E = 1 C_B \text{ [Wm}^{-2}\text{]}$ ($\gamma = 110 \text{ mrad}$) ^(d)
	400 — 700 Danno termico ^(b) alla retina		se $\alpha < 1,5 \text{ mrad}$ allora $E = 10 \text{ [W} \cdot \text{m}^{-2}\text{]}$ se $\alpha > 1,5 \text{ mrad}$ e $t \leq T_2$ allora $H = 18CE \text{ t}^{0,75} \text{ [J} \cdot \text{m}^{-2}\text{]}$ se $\alpha > 1,5 \text{ mrad}$ e $t > T_2$ allora $E = 18CE T_2^{-0,25} \text{ [W} \cdot \text{m}^{-2}\text{]}$		

Lunghezza d'onda (λ)[nm]		Apertura	Durata [s]		
			10 ¹ — 10 ²	10 ² — 10 ⁴	10 ⁴ — 3 · 10 ⁴
IRA	700-1 400	7 mm	se α < 1,5 mrad allora E = 10 CA CC		
			se α > 1,5 mrad e t ≤ T2 allora H = 18 CA CC CE t ^{0,75} [J · m ⁻²]		
			se α > 1,5 mrad e t > T2 allora E = 18 CA CC CE T2 ^{-0,25} [W · m ⁻²] (non deve superare 1 000 W · m ⁻²)		
IRB & IRC	1 400-10 ⁶	(°)	E = 1 000 [Wm ⁻²]		

^(a) Se la lunghezza d'onda o un'altra caratteristica del laser è coperta da due limiti, si applica il più restrittivo.

^(b) Per sorgenti piccole che sottendono un angolo di 1,5 mrad o inferiore, i doppi valori limiti nel visibile da 400 nm a 600 nm si riducono ai limiti per rischi termici per 10 s < t < T1 e ai limiti per rischi fotochimici per periodi superiori. Per T1 e T2 cfr. tabella 2.5. Il limite di rischio fotochimico per la retina può anche essere espresso come radianza integrata nel tempo $G = 10^6$ CB [Jm⁻² sr⁻¹] per t > 10 s fino a t = 10 000 s e $L = 100$ CB [W m⁻²sr⁻¹] per t > 10 000 s. Per la misurazione di G e L, γ_m deve essere usato come campo di vista medio. Il confine ufficiale tra visibile e infrarosso è 780 nm come stabilito dalla CIE. La colonna con le denominazioni della lunghezza d'onda ha il solo scopo di fornire un inquadramento migliore all'utente. (Il simbolo G è usato dal CEN; il simbolo Lt dalla CIE, il simbolo Lp dall'IEC e dal Cenelec).

^(c) Per lunghezze d'onda 1 400 — 10⁵ nm: apertura diametro = 3,5 mm; per lunghezze d'onda 10⁵ — 10⁶ nm: apertura diametro = 11 mm.

^(d) Per la misurazione del valore di esposizione γ è così definita: se α (angolo sotteso da una sorgente) > γ (angolo del cono di limitazione, indicato tra parentesi nella colonna corrispondente), allora il campo di vista di misurazione di γ_m dovrebbe essere il valore dato di γ (se si utilizza un valore superiore del campo di vista, il rischio risulta sovrastimato).
Se $\alpha < \gamma$, il valore del campo di vista di misurazione γ_m deve essere sufficientemente grande da includere completamente la sorgente, altrimenti non è limitato e può essere superiore a γ .

Tabella 2.4
Valori limite di esposizione della cute a radiazioni laser

Lunghezza d'onda ^(a) [nm]		Apertura	Durata [s]					
			< 10 ⁻⁹	10 ⁻⁹ — 10 ⁻⁷	10 ⁻⁷ — 10 ⁻³	10 ⁻³ — 10 ¹	10 ¹ — 10 ³	10 ³ — 3 · 10 ⁴
UV (A, B, C)	180-400	3,5mm	E = 3 · 10 ¹⁰ [W m ⁻²]	Come i limiti di esposizione per l'occhio				
Visibile & IRA	400-700	3,5mm	E = 2 · 10 ¹¹ [W m ⁻²]	H = 200 C _A [J m ⁻²]	H = 1,1 · 10 ⁴ C _A t ^{0,25} [J m ⁻²]		E = 2 · 10 ³ C _A [W m ⁻²]	
	700-1 400		E = 2 · 10 ¹¹ C _A [W m ⁻²]					
IRB & IRC	1 400-1 500		E = 10 ¹² [W m ⁻²]	Come i limiti di esposizione per l'occhio				
	1 500-1 800		E = 10 ¹³ [W m ⁻²]					
	1 800-2 600		E = 10 ¹² [W m ⁻²]					
	2 600-10 ⁶		E = 10 ¹¹ [W m ⁻²]					

^(a) Se la lunghezza d'onda o un'altra condizione del laser è coperta da due limiti, si applica il più restrittivo.

Tabella 2.5

Fattori di correzione applicati e altri parametri di calcolo

Parametri elencati dall'ICNIRP	Regione spettrale valida (nm)	Valore o descrizione
C_A	$\lambda < 700$	$C_A = 1,0$
	700-1 050	$C_A = 10^{0,002(\lambda - 700)}$
	1 050-1 400	$C_A = 5,0$
C_B	400-450	$C_B = 1,0$
	450-700	$C_B = 10^{0,02(\lambda - 450)}$
C_C	700-1 150	$C_C = 1,0$
	1 150-1 200	$C_C = 10^{0,018(\lambda - 1150)}$
	1 200-1 400	$C_C = 8,0$
T_1	$\lambda < 450$	$T_1 = 10 \text{ s}$
	450-500	$T_1 = 10 \cdot [10^{0,02(\lambda - 450)}] \text{ s}$
	$\lambda > 500$	$T_1 = 100 \text{ s}$
Parametri elencati dall'ICNIRP	Valido per effetto biologico	Valore o descrizione
$\alpha_{\min}$	tutti gli effetti termici	$\alpha_{\min} = 1,5 \text{ mrad}$
Parametri elencati dall'ICNIRP	Intervallo angolare valido (mrad)	Valore o descrizione
C_E	$\alpha < \alpha_{\min}$	$C_E = 1,0$
	$\alpha_{\min} < \alpha < 100$	$C_E = \alpha / \alpha_{\min}$
	$\alpha > 100$	$C_E = \alpha^2 / (\alpha_{\min} \cdot \alpha_{\max}) \text{ mrad}$ with $\alpha_{\max} = 100 \text{ mrad}$
T_2	$\alpha < 1,5$	$T_2 = 10 \text{ s}$
	$1,5 < \alpha < 100$	$T_2 = 10 \cdot [10^{(\alpha - 1,5)/98,5}] \text{ s}$
	$\alpha > 100$	$T_2 = 100 \text{ s}$
Parametri elencati dall'ICNIRP	Intervallo temporale valido per l'esposizione (s)	Valore o descrizione
γ	$t \leq 100$	$\gamma = 11 \text{ [mrad]}$
	$100 < t < 10^4$	$\gamma = 1,1 t^{0,5} \text{ [mrad]}$
	$t > 10^4$	$\gamma = 110 \text{ [mrad]}$

Tabella 2.6

Correzione per esposizioni ripetute

Per tutte le esposizioni ripetute, derivanti da sistemi laser a impulsi ripetitivi o a scansione, dovrebbero essere applicate le tre norme generali seguenti:

1. l'esposizione derivante da un singolo impulso di un treno di impulsi non deve superare il valore limite di esposizione per un singolo impulso della durata di quell'impulso;
2. l'esposizione derivante da qualsiasi gruppo di impulsi (o sottogruppo di un treno di impulsi) che si verifica in un tempo t non deve superare il valore limite di esposizione per il tempo t ;
3. l'esposizione derivante da un singolo impulso in un gruppo di impulsi non deve superare il valore limite di esposizione del singolo impulso moltiplicato per un fattore di correzione termica cumulativa $C_p = N^{0,25}$, dove N è il numero di impulsi. Questa norma si applica soltanto a limiti di esposizione per la protezione da lesione termica, laddove tutti gli impulsi che si verificano in meno di T_{min} sono trattati come singoli impulsi.

Parametri	Regione spettrale valida (nm)	Valore o descrizione
T_{min}	$315 < \lambda \leq 400$	$T_{min} = 10^{-9} \text{ s}$ (= 1 ns)
	$400 < \lambda \leq 1\,050$	$T_{min} = 18 \cdot 10^{-6} \text{ s}$ (= 18 μs)
	$1\,050 < \lambda \leq 1\,400$	$T_{min} = 50 \cdot 10^{-6} \text{ s}$ (= 50 μs)
	$1\,400 < \lambda \leq 1\,500$	$T_{min} = 10^{-3} \text{ s}$ (= 1 ms)
	$1\,500 < \lambda \leq 1\,800$	$T_{min} = 10 \text{ s}$
	$1\,800 < \lambda \leq 2\,600$	$T_{min} = 10^{-3} \text{ s}$ (= 1 ms)
	$2\,600 < \lambda \leq 10^6$	$T_{min} = 10^{-7} \text{ s}$ (= 100 ns)

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

L'8 febbraio 1993 la Commissione ha presentato al Consiglio, in base all'articolo 118 A del trattato che istituisce la Comunità europea, una proposta di direttiva del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.

La proposta intendeva integrare la direttiva 89/391/CEE specificando le modalità di applicazione di talune disposizioni nel caso particolare di un'esposizione ad agenti fisici.

Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno formulato i loro pareri rispettivamente il 20 aprile 1994 e il 30 giugno 1993. Il Parlamento europeo ha confermato la sua prima lettura il 16 settembre 1999 ⁽¹⁾.

La Commissione ha presentato una proposta modificata l'8 luglio 1994.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la base giuridica non è più l'ex articolo 118 A bensì l'articolo 137, paragrafo 2, che prevede la procedura di codecisione con il Parlamento europeo e la consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Con lettera in data 13 gennaio 2000 il Comitato delle regioni ha precisato che non avrebbe presentato alcun parere sulla proposta di direttiva.

La principale caratteristica della proposta consisteva nel fatto che essa combinava in un unico strumento quattro tipi di agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche e campi elettromagnetici), ognuno dei quali formava oggetto di un allegato distinto.

Considerate le caratteristiche molto diverse dei quattro agenti fisici, nel 1999 si è deciso di procedere sulla base di direttive distinte. Le direttive sulle vibrazioni, sul rumore e sui campi elettromagnetici sono già state adottate. Il Consiglio ha quindi deciso di concentrarsi, come quarto ed ultimo elemento, sulle radiazioni ottiche.

Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 18 aprile 2005 conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO

La proposta di direttiva, risultante dalla scissione della proposta originaria, mira a contribuire a migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali

L'articolo 137, paragrafo 1, del trattato stabilisce che «la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel [...] miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori», ecc.

L'articolo 137, paragrafo 2, del trattato stabilisce che il Consiglio «può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro».

⁽¹⁾ GU C 54 del 25.2.2000, pag. 75.

La posizione comune del Consiglio è conforme agli obiettivi dell'articolo 137, paragrafo 2, del trattato nel settore in questione, poiché mira a fissare prescrizioni minime per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche.

La posizione comune rispetta inoltre gli obiettivi proposti dalla Commissione e sostenuti dal Parlamento, pur avendo struttura diversa in conseguenza della scissione della proposta iniziale. Essa include vari emendamenti alla proposta della Commissione approvati dal Parlamento europeo in prima lettura.

2. Struttura ed elementi chiave

2.1. *Struttura generale*

La struttura generale della posizione comune, ad esempio l'introduzione di valori limite di esposizione, gli articoli relativi all'informazione e alla formazione dei lavoratori e alla loro consultazione e partecipazione nonché le disposizioni varie, ricalca il disposto delle direttive sulle vibrazioni, sul rumore e sui campi elettromagnetici ed è altresì in linea con la struttura generale della proposta modificata della Commissione.

Ai sensi dell'articolo 1, la posizione comune riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche. Non è operata alcuna distinzione tra gli effetti a lungo termine e quelli a breve termine, dal momento che il campo di applicazione della direttiva comprende sia gli effetti nocivi acuti sulla salute sia quelli cronici. Ciò riflette, ad esempio, il dato di fatto che un'eccessiva esposizione alle radiazioni ultraviolette può causare effetti a lungo termine, quali ad esempio i melanomi della cute.

2.2. *Valori limite di esposizione*

La posizione comune si basa sull'introduzione di valori limite di esposizione (ELV) quali definiti all'articolo 2 e riportati nelle tabelle degli allegati, conformemente all'articolo 3. Tali valori sono essenzialmente basati sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP). Nei settori per i quali l'ICNIRP non aveva fissato alcun valore, venivano utilizzati i valori stabiliti dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). Tali linee guida, scientificamente fondate e di impostazione conservativa, sono intese a prevenire gli effetti acuti ed a lungo termine sugli occhi e sulla cute che si possono registrare in caso di esposizione a livelli estremamente elevati. Gli ELV prescritti nelle linee guida dell'ICNIRP corrispondono a quelli fissati da altri organi consultivi scientifici indipendenti che operano in questo settore, segnatamente la Conferenza americana degli igienisti industriali governativi (ACGIH), il Consiglio nazionale per la protezione radiologica (NRPB, Regno Unito) ed il Consiglio sanitario dei Paesi Bassi (Gezondheidsraad).

Gli ELV per le radiazioni non coerenti diverse da quelle emesse da sorgenti naturali di radiazioni ottiche figurano nell'allegato I e gli ELV per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato II.

In caso di esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ottiche non si ritiene opportuno applicare ELV ed effettuare controlli tecnici, per cui sono cruciali, per la valutazione del rischio e la riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ottiche (sole, attività vulcanica, incendi di origine naturale, lampi, ecc.), le misure di prevenzione, compresa l'informazione la formazione dei lavoratori.

2.3. *Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi*

Le disposizioni concernenti l'identificazione dell'esposizione e la valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 costituiscono un elemento chiave della posizione comune. Fra gli elementi a cui il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione in occasione della valutazione dei rischi figurano i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente a rischio e le sorgenti multiple di esposizione (articolo 4, paragrafo 4).

L'articolo 4, paragrafo 1, dispone che il datore di lavoro valuti e, se necessario, misuri e/o calcoli i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche. Tale articolo dispone anche quale metodologia debba essere applicata: ove esistano, dovrebbero essere utilizzate le norme e le raccomandazioni dell'IEC, della CIE o del CEN ⁽¹⁾ e, ove queste non siano disponibili, dovrebbero essere seguite linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. Per evitare inutili doppioni, la valutazione può tener conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da una pertinente direttiva comunitaria.

2.4. *Misure da adottare in caso di determinazione dell'esistenza di un rischio*

La posizione comune intende eliminare o ridurre al minimo i rischi risultanti dall'esposizione a radiazioni ottiche. L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 3, fanno riferimento rispettivamente ai lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche ed ai lavoratori esposti a sorgenti naturali di radiazioni ottiche. In entrambi i casi il datore di lavoro definisce ed attua un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative.

Nel caso delle sorgenti artificiali l'articolo 5, paragrafo 2, cita segnatamente, in quanto elementi specifici del programma d'azione, altri metodi di lavoro, la scelta delle attrezzature, misure tecniche di riduzione dell'emissione o la progettazione e la struttura dei luoghi di lavoro. Partendo dal concetto dei valori limite di esposizione, l'articolo 5, paragrafo 5, stabilisce chiaramente che i lavoratori non devono essere esposti a valori superiori agli ELV. Tuttavia, se gli ELV sono comunque superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto degli stessi, individua le cause del superamento degli ELV e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Allorché è stabilita l'esistenza di un rischio, è altresì previsto l'obbligo di identificare, contrassegnandole con un'opportuna segnaletica, le aree interessate, nonché di limitare l'accesso alle medesime (articolo 5, paragrafo 4).

L'ottemperanza ai valori limite di esposizione per le sorgenti artificiali di radiazioni ottiche ed il rispetto sistematico di un approccio precauzionale in relazione alle sorgenti naturali dovrebbero poter offrire un elevato livello di protezione contro ogni eventuale effetto nocivo.

2.5. *Principali differenze rispetto alla proposta modificata della Commissione*

Le principali differenze tra la posizione comune e la proposta modificata della Commissione riguardano:

- la nuova struttura, per il fatto che le radiazioni ottiche sono trattate in una direttiva particolare;
- la ristrutturazione e la ridefinizione dei valori limite di esposizione, inclusa la soppressione dei valori di azione e dei livelli di soglia;
- le tabelle e le disposizioni degli allegati che ricalcano le raccomandazioni dell'ICNIRP;
- i riferimenti a norme, raccomandazioni e linee guida scientificamente fondate per la valutazione, la misurazione e il calcolo dei livelli di esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche nel contesto della valutazione del rischio;

⁽¹⁾ IEC: Commissione elettrotecnica internazionale;
CIE: Commissione internazionale per l'illuminazione;
CEN: Comitato europeo di normazione.

- la soppressione dell'obbligo di considerare talune attività come fonti di rischi aggravati e di dichiararle all'autorità competente;
- l'identico livello di protezione offerto ai lavoratori che svolgono la loro attività all'aperto e a quelli che lavorano in ambienti chiusi.

3. Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

La posizione comune tratta unicamente le radiazioni ottiche e pertanto vari emendamenti del Parlamento europeo non sono pertinenti. Soltanto gli emendamenti 1, 4-21, 25, 27 e 34-36 hanno dovuto essere presi in considerazione prima dell'adozione della posizione comune.

3.1. *Emendamenti del Parlamento europeo adottati dal Consiglio*

Gli emendamenti 1, 5, 9, 14, 16 e 25 sono stati integralmente ripresi nella posizione comune quanto meno nello spirito, se non alla lettera.

Inoltre l'emendamento 4 è stato parzialmente integrato nell'articolo 2, lettera e). Anziché riprendere il testo dell'emendamento, il Consiglio ha tuttavia preferito precisare che il rispetto dei valori limite di esposizione garantirà la protezione dei lavoratori contro tutti gli effetti nocivi sulla salute conosciuti.

L'emendamento 10 si riflette, nello spirito, nell'articolo 5, paragrafo 6, anche se il Consiglio non ha ritenuto opportuno far riferimento all'obiettivo esclusivo di misure preventive per i gruppi a rischio particolarmente sensibili.

L'emendamento 12 è stato ripreso, nello spirito, all'articolo 5, paragrafo 1. della posizione comune, che fa ora riferimento all'eliminazione o alla riduzione al minimo dell'esposizione.

L'emendamento 13 è stato in parte ripreso all'articolo 5, paragrafo 5. Il Consiglio non ha ritenuto necessario un riferimento esplicito a misure collettive, in quanto il datore di lavoro deve prendere in considerazione tutte le misure di prevenzione possibili, quando interviene per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione.

L'emendamento 17 è stato ripreso, nello spirito, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera f), che elenca una serie di possibili effetti indiretti dell'esposizione a radiazioni ottiche.

3.2. *Emendamenti del Parlamento europeo respinti dal Consiglio*

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno includere gli emendamenti 6, 7, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 27, 34, 35 e 36 nella posizione comune per i seguenti motivi:

- non è necessario fissare un livello di soglia o un valore di azione, come previsto nella proposta modificata della Commissione e negli emendamenti 6 e 7, in quanto il rispetto dei valori limite di esposizione raccomandati dall'ICNIRP garantisce già l'assenza di effetti nocivi conosciuti sulla salute. Vi sono pochi settori dell'igiene del lavoro che sono studiati tanto approfonditamente quanto le radiazioni ottiche, o sui quali vige un consenso tanto ampio in seno agli organi consultivi nazionali e internazionali in ordine ai livelli di esposizione considerati sicuri;
- l'emendamento 8 non è stato adottato, in quanto non è necessaria una definizione distinta di «stima», oltre alle disposizioni relative alla valutazione di cui all'articolo 4;
- l'emendamento 11 non è stato accolto, in quanto, conformemente all'articolo 4, la valutazione deve riguardare il rischio per la salute dei lavoratori e non il livello di esposizione;
- l'emendamento 15 concernente la sorveglianza sanitaria non è stato adottato, in quanto il Consiglio ha preferito che la direttiva comporti un riferimento generale all'articolo 14 della direttiva quadro 89/391/CEE, anziché un obbligo eccessivamente vincolante per i lavoratori. Tuttavia, l'articolo 8 della posizione comune comprende una serie di disposizioni relative a misure di sorveglianza sanitaria;

- gli emendamenti 18, 19 e 20 sono stati considerati superflui, in quanto la posizione comune non include una disposizione specifica per le deroghe o esenzioni;
- il Consiglio ritiene che la disposizione tipo di cui all'articolo 11 riguardante un comitato incaricato di assistere la Commissione sia appropriata e non ha pertanto accolto l'emendamento 21;
- l'emendamento 27 è stato considerato superfluo, in quanto la posizione comune non comprende una disposizione specifica per le attività pericolose;
- gli emendamenti 34, 35 e 36 non sono stati adottati, in quanto gli allegati sono stati ristrutturati in conformità delle raccomandazioni dell'ICNIRP.

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che nel complesso il testo della posizione comune risponda agli obiettivi fondamentali della proposta modificata della Commissione. Il Consiglio reputa inoltre, tenuto conto del fatto che sono stati preparati testi distinti per ciascuno dei quattro agenti fisici, di aver tenuto conto dei principali obiettivi perseguiti dal Parlamento europeo nei suoi emendamenti alla proposta iniziale della Commissione.
